Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Martedì, 14 maggio** — **Numero 113.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339, che, all'allegato *P*, ordinava la coniazione e l'emissione di monete di nichelio misto da centesimi 20 per l'ammontare nominale di venti milioni di lire;

Veduta la legge 9 luglio 1905, n. 363, che prescrive la sostituzione delle monete di nichelio misto con monete di nichelio puro di ugual taglio per uguale ammontare nominale;

Veduto l'art. 6 della legge 9 luglio 1905, n. 363;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso capitolato, firmato d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, nel quale a parziale esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 363, sono determinate le norme per la vendita delle monete di nichelio misto da centesimi venti, emesse in virtù dell'allegato *P* della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CAPITOLATO per la vendita di L. 20,000,000 di monete di nichelio misto in pezzi da centesimi 20 ai sensi della legge 9 luglio 1905, n. 363.

Sistema di vendita.

Art. 1.

La vendita delle monete di nichelio misto da centesimi 20 per un valore nominale di L. 20,000,000 in esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 363, avrà luogo mediante licitazioni private, alle condizioni specificate negli articoli seguenti.

Lotti e termini di consegna.

Art. 2.

Le monete saranno vendute ripartitamente in lotti, il quantitativo di ciascuno dei quali sarà fissato, di volta in volta, per decreto del ministro del tesoro.

Ogni lotto sarà costituito da una o più partite il cui ammontare e i cui termini di consegna saranno stabiliti di volta in volta dal Ministero del tesoro.

Svolgimento della licitazione.

Art. 3.

Le ditte, le quali intenderanno di aderire all'invito di concorrere alla privata licitazione, dovranno far pervenire al direttore generale del tesoro, non più tardi del giorno anteriore a quello fissato per la licitazione, in piego sigillato, un atto di obbligazione, da esse sottoscritto e indicante il prezzo offerto per ogni chilogramma di monete.

Contemporaneamente alla presentazione della scheda di offerta, i concorrenti alla licitazione dovranno fornire la prova di avere depositato, in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale del Regno, la somma che per ogni licitazione verrà stabilita dal Ministero del tesoro, in numerario avente corso legale nel Regno, oppure in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri debiti dello Stato o garentiti dallo Stato annessi nei depositi provvisori per adire alle pubbliche aste indette nell'interesse dello Stato. I titoli saranno valutati per il loro valore capitale effettivo al corso della Borsa di Roma nel giorno anteriore a quello in cui il deposito sarà effettuato.

Coloro che alla licitazione concorressero per delegazione dovranno unire all'atto di obbligazione un regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal loro mandante e provvisto delle legalizzazioni ed autenticazioni di firme prescritte dalle vigenti leggi del Regno. L'atto di procura rimarrà a corredo del verbale di deliberamento.

Aggiudicazione.

Art. 4.

Nel giorno stabilito per la licitazione il direttore generale del tesoro o chi per esso, procederà, come presidente della licitazione, in pubblica seduta all'apertura delle schede ricevute, e aggiudicherà al migliore offerente il lotto messo in vendita, stendendosi un verbale di deliberamento, dal quale risulteranno le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Avvenuta l'aggiudicazione, i depositi costituiti dagli offerenti saranno restituiti, salvo quello del deliberatario, che integrato per il resto della somma di cui all'art. 10, rimarrà a garanzia degli obblighi assunti dal deliberatario verso l'Amministrazione del tesoro.

L'aggiudicazione s'intenderà sempre, per quanto concerne lo Stato e nell'esclusivo suo interesse, soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 5.

L'aggiudicazione non potrà aver luogo se almeno due delle ditte invitate a concorrere non abbiano presentate le loro offerte.

Art. 6.

Qualora in una licitazione fossero fatte due offerte a prezzi e a condizioni uguali, l'una da una ditta estera e l'altra da una ditta nazionale, verrà preferita quest'ultima.

In caso di perfetta parità di prezzi e di condizioni nelle offerte di due ditte estere o di due ditte nazionali verrà sorteggiata la ditta da preferirsi.

Stipulazione del contratto.

Art. 7.

Approvata dal ministro del tesoro l'aggiudicazione del lotto messo in vendita, l'aggiudicatario, o il suo legale rappresentante, verrà invitato a presentarsi entro il termine di otto giorno alla direzione generale del tesoro per procedere alla stipulazione del contratto formale.

La stipulazione peraltro non potrà aver luogo se non dopo che l'aggiudicatario avrà dimostrato di avere prestato la cauzione di cui all'art. 10.

Art. 8.

Il contratto, mentre fin dal momento della stipulazione obbligherà alla osservanza dei patti in esso stabiliti l'aggiudicatario, per l'Amministrazione non diverrà definitivo, se non dopo che, sentito il Consiglio di Stato ai termini dell'art. 9 della legge di contabilità generale, non sia stato approvato con decreto del ministro del tesoro, debitamente registrato alla Corte dei conti.

Art. 9.

Per ogni effetto del contratto, la ditta acquirente o il suo procuratore speciale, dovrà eleggere domicilio legale in Roma.

Cauzione.

Art. 10.

A garanzia degli impegni derivanti dal contratto per l'acquisto di ciascun lotto di monete di nichelio misto, l'acquirente depositerà presso una sezione di R. tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale del Regno, in contanti o in titoli di Stato, la somma corrispondente al quinto dell'importo totale delle monete costituenti il lotto acquistato.

Se tale cauzione sarà prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, essi verranno valutati al corso della Borsa di Roma nel giorno anteriore a quello in cui verrà effettuato il deposito.

Il deposito non verrà restituito sino al totale adempimento degli oneri assunti: la restituzione dovrà essere autorizzata con decreto del Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro.

Spese contrattuali di bollo e di registro.

Art. 11.

Le spese di contratto, per ogni lotto di monete, per tasse di bollo e di registro, per diritto di segreteria ed accessorî, nonchè quelle per le copie del contratto per uso amministrativo saranno a carico dell'acquirente.

II. *Consegna, difformazione e pagamento.*

Art. 12.

L'Amministrazione del tesoro concentrerà, a sua cura ed a sue spese esclusive, le monete di nichelio misto, costituenti il lotto venduto, nelle sezioni di R. tesoreria provinciale delle seguenti città: Padova, Milano, Torino, Genova, Livorno, Roma e Napoli.

L'acquirente indicherà presso quali di queste sezioni intenderà procedere al ritiro delle singole partite costituenti il lotto.

Per ciascuna partita la consegna potrà aver luogo frazionatamente e presso diverse sezioni, in base ad eventuali accordi tra il tesoro e l'acquirente.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione del tesoro di concedere, se ed in quanto essa, ad assoluto ed esclusivo suo giudizio, crede di poterlo fare, che il ritiro avvenga eccezionalmente anche presso altra sezione di R. tesoreria.

Art. 13.

La consegna delle monete all'acquirente, sarà fatta nei locali delle sezioni di concentramento.

Sarà giornalmente consegnato il quantitativo di monete che presumibilmente si potranno fondere nella giornata, salvo però che speciali circostanze, e soprattutto la necessità di trasportare in altra località le monete acquistate per eseguirne la difformazione, non consiglino diversamente.

Art. 14.

Le monete, previa pesatura da eseguirsi in contraddittorio dell'acquirente o di un legale suo rappresentante e dei delegati del tesoro, dovranno essere richiuse in adatti recipienti, che gli acquirenti dovranno fornire a proprie spese.

Nei limiti del possibile e sempre che lo giudichi conveniente anche nel proprio interesse, l'Amministrazione del tesoro potrà concedere l'uso di recipienti di sua proprietà, nel quale caso l'acquirente delle monete s'intenderà obbligato a restituire alla sezione di consegna, franchi di ogni spesa, i recipienti vuoti e a sostenere le spese di riparazioni o sostituzioni dei recipienti danneggiati o divenuti inservibili in occasione dell'uso da lui fattone.

I recipienti saranno piombati con l'impronta della sezione di tesoreria presso la quale verrà eseguita la consegna.

Art. 15.

Fermo restando le disposizioni degli articoli precedenti e quelle degli articoli 16 e 17, l'Amministrazione del tesoro, nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 14 e sempre che lo ritenga opportuno anche nel proprio interesse, potrà consentire che il peso delle monete venga stabilito per differenza, accertandosi in contraddittorio dell'acquirente o del legale suo rappresentante e da delegati del tesoro, dapprima il peso dei recipienti pieni, consegnati nei luoghi di concentramento, e poscia il peso dei recipienti stessi vuotati alla sede dell'acquirente secondo le prescrizioni dell'art. 19.

In tal caso, saranno a carico dell'acquirente l'eventuali spese d'indennità ed altro spettanti al personale della Banca d'Italia, che dovesse trasferirsi alla sede dell'acquirente onde assistervi all'estrazione delle monete.

Art. 16.

Ritirate le monete dai locali di concentramento, l'acquirente sarà responsabile di ogni perdita, qualunque ne sia la causa, e di ogni danno che possa provenirne allo Stato, rispondendo verso l'Amministrazione del tesoro del valore nominale delle monete tesse fino a che non sia avvenuta la fusione.

Art. 17.

Dai locali di concentramento l'acquirente dovrà provvedere, a tutte sue spese ed a esclusivo suo rischio e pericolo, al ritiro delle monete acquistate ed al loro trasporto al luogo, ove egli dovrà procedere alla fusione, di cui all'art. 19.

Art. 18.

Qualora le monete debbano trasportarsi per ferrovia dai luoghi di concentramento ad altra località il trasporto dovrà essere fatto in appositi vagoni, che gli acquirenti faranno mettere a loro disposizione esclusivamente per il trasporto delle monete stesse.

I vagoni dovranno essere piombati nel modo indicato nell'articolo 14 ed alla presenza delle parti o dei rappresentanti ivi specificati i quali, alla stazione di arrivo, constateranno l'incolumità dei piombi apposti tanto ai vagoni quanto ai recipienti contenenti le monete.

Art. 19.

I recipienti saranno aperti in presenza delle parti e dei rappresentanti indicati nell'art. 14 alla sede dell'acquirente e all'atto in cui dovrà essere eseguita, in modo completo, la fusione delle monete.

Questa sarà eseguita alla presenza delle parti e dei rappresentanti anzidetti.

Art. 20.

La fusione dovrà aver luogo nel Regno.

Art. 21.

Nel caso previsto dalla seconda parte del capoverso dell'art. 13 le operazioni di fusione dovranno essere iniziate entro un termine non maggiore di otto giorni da quello della consegna di ciascuna partita o frazione di partita.

Art. 22.

Le operazioni di fusione dovranno procedere di continuità fino al loro completamento, sotto la vigilanza di appositi incaricati dell'Amministrazione del tesoro.

Qualora la fusione delle monete consegnate all'acquirente non possa essere ultimata nel dì stesso della consegna, i recipienti piombati, contenenti le monete, dovranno essere custoditi in locali bene cautelati a cura e a rischio e pericolo dell'acquirente.

Nessun recipiente contenente monete potrà mai rimanere aperto nei locali di custodia anzidetti: tutte le monete contenute in ciascun recipiente, cui siano stati tolti i piombi di chiusura, dovranno nel giorno stesso essere fuse.

Art. 23.

Di tutte le operazioni contemplate negli articoli 13, 14, 15, 17, 18 e 19, saranno compilati appositi atti verbali in tanti esemplari originali quante sono le parti che procedono in contraddittorio, più uno da trasmettersi al Ministero del tesoro per essere conservato negli atti del Ministero.

Art. 24.

Il pagamento delle monete dovrà essere eseguito per intero all'atto della loro consegna all'acquirente o del ritiro dai locali di concentramento, mediante versamento del relativo importo in una sezione di R. tesoreria provinciale o nella tesoreria centrale del Regno.

III. *Penalità e controversie — Penalità.*

Art. 25.

Qualora il deliberatario non presti la cauzione e non addivenga alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell'art. 7, si intenderà, senza uopo di alcun atto giudiziale o stragiudiziale, come non avvenuta l'aggiudicazione, e l'aggiudicatario incorrerà nella perdita del deposito fatto per concorrere alla licitazione, deposito che sarà incamerato a beneficio dell'Erario.

Però il ministro del tesoro, ove riconosca il ritardo essere causato da circostanze eccezionali e indipendenti dalla diligenza della ditta, potrà concedere una proroga di cinque giorni, decorsi inutilmente i quali varranno di pieno diritto le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 26.

Qualora si verifichi un ritardo maggiore di cinque giorni dopo il termine stabilito dall'Amministrazione del tesoro per il ritiro di ciascuna partita di monete o nell'inizio delle operazioni di fusione delle monete stesse, l'acquirente, per ogni giorno di mora,

sarà soggetto alla multa del mezzo per mille sul prezzo di acquisto di ciascuna partita o frazione di partita ritirata in ritardo o fusa in ritardo, eccettuati i casi di forza maggiore.

Qualora il ritardo nel ritiro o nella fusione ecceda i venti giorni, l'Amministrazione del tesoro potrà considerare come interrotta l'esecuzione del contratto; e senza obbligo di costituzione in mora dell'acquirente od altra qualsivoglia formalità, avrà diritto di provvedere, a rischio e pericolo dell'acquirente, a una nuova vendita delle monete costituenti il lotto o il residuo del lotto già attribuito all'acquirente stesso, mediante licitazione o anche mediante trattative private.

Art. 27.

Qualora l'acquirente contravvenga agli ordini stabiliti nel presente capitolato ed alle condizioni stipulate, l'Amministrazione del tesoro potrà dichiararlo decaduto dal contratto, rivalendosi sopra la cauzione delle spese e dei danni, che fossero ad essa derivati dalla stipulazione di un nuovo contratto.

Interpretazione del contratto.

Art. 28.

Ogni quistione o dubbio che sorgesse nell'interpretazione del contratto per ogni lotto, sarà risolto dal Ministero del tesoro, salvo ricorso ove l'acquirente non creda sottostare alla decisione amministrativa nelle vie legali, secondo la procedura del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 326, che modificò i ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1907, n. 64, col quale è stata soppressa la 3ª classe dei vice segretari amministrativi e di ragioneria nel Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti che resteranno scoperti nella 2ª classe dei vice segretari del Ministero del tesoro saranno conferiti, per due terzi, a scelta e in base alle note personali, all'anzianità e ai titoli di studio, per la carriera amministrativa, ai vice segretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza, e per la carriera di ragioneria ai vice segretari di 2ª e 3ª classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle delegazioni del tesoro.

Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso, per la carriera amministrativa, ai vice segretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e, per la carriera di ragioneria, ai vice segretari di 2ª e 3ª classe delle Intendenze e delle delegazioni del tesoro.

Art. 2.

Il concorso per titoli e quello per esame saranno indetti contemporaneamente per ciascuna categoria d'impiego con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale.

Nel decreto saranno indicati il numero dei posti da conferire, il giorno fissato per gli esami, nonchè il termine entro il quale si debbono presentare le domande di ammissione al concorso, coi relativi documenti.

Art. 3.

Alla domanda per l'ammissione ai concorsi saranno uniti, oltre lo stato di servizio vidimato dal competente intendente di finanza, i seguenti documenti:

a) per la carriera amministrativa, il diploma originale della laurea in giurisprudenza e, pel concorso a scelta, il certificato dei punti conseguiti nel relativo esame nonchè gli altri titoli di studio che il candidato stimi opportuno di produrre nel proprio interesse;

b) per la carriera di ragioneria, e solamente pel concorso a scelta, i diplomi originali degli studi compiuti col certificato dei punti conseguiti.

Nel concorso a scelta lo stato di servizio dovrà indicare altresì i punti e la classificazione di merito riportati nell'esame per l'ingresso in carriera.

Le note personali dei concorrenti per titoli saranno comunicate alla Commissione a cura del segretariato generale del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto nel periodo che intercede tra il giorno in cui il concorso è bandito e quello in cui scade il termine fissato per la presentazione della domanda.

Sarà in facoltà dei candidati di concorrere per titoli e per esame; di ciò dovrà farsi espressa dichiarazione nella domanda.

Il ministro giudica inappellabilmente della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 5.

Il giudizio per le nomine a scelta come per esame di concorso sarà dato da una Commissione, nominata dal ministro e composta:

per la carriera amministrativa, di un consigliere di Stato che la presiede, di un consigliere di appello, di un vice avvocato erariale, di un professore ordinario di Università e di un direttore capo divisione del Ministero;

per la carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, come presidente, dell'ispettore generale di ragioneria del Ministero del tesoro, di un referendario della Corte dei conti, di un professore ordinario di Università e di un professore di ragioneria o di matematica.

Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di segretario.

Art. 6.

Il giudizio per le nomine a scelta è espresso con punti dall'uno al dieci dati da ciascun esaminatore.

Saranno prescelti per tali nomine, nel numero dei posti messi a concorso e nell'ordine risultante dalla rispettiva anzianità di carriera, i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti purchè non inferiore alla media di otto.

A pari anzianità di carriera la precedenza spetta a chi ha conseguito il maggior numero di punti, ed a parità di voti al più anziano di età.

Art. 7.

Le prove degli esami hanno luogo in Roma: esse saranno scritte ed orali, e si svolgeranno in base ai programmi allegati al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Tali programmi possono essere modificati, quando ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del ministro.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in tanti giorni consecutivi quante sono le parti del programma di esame; per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore dalla dettatura del medesimo.

La prova orale non dura più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale gruppo di materie verserà nel giorno medesimo la prova e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa. Questi temi sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Procedutosi quindi all'appello nominale dei concorrenti, da uno di essi il presidente fa estrarre a sorte una delle tre buste: apertala senza romperne i suggelli, appone al tema sorteggiato la propria firma e vi fa apporre quella del segretario, dopodichè lo detta ai concorrenti.

I candidati che sopraggiungano dopo cominciata la dettatura del tema e quelli che non consegnino puntualmente il loro scritto entro il termine prefisso sono esclusi dal concorso.

Art. 10.

Gli esami scritti saranno vigilati da tutta o da parte della Commissione. Non meno di due membri di essa dovranno però essere sempre presenti. Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri impiegati del Ministero.

Art. 11.

Nessun aspirante può usare carta, che non sia somministrata dalla Commissione, e su ciascun foglio, controsegnato dal segretario in modo diverso per ogni giorno di esame, deve essere preventivamente impresso il bollo del Ministero.

Art. 12.

È rigorosamente vietata, durante l'esperimento, ogni comunicazione dei concorrenti tra loro o con persone estranee: è del pari vietato ai concorrenti di portar seco manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie. È solamente permesso di consultare il testo ufficiale delle leggi e dei decreti fornito dall'Amministrazione.

Il concorrente che contravvenga alle presenti disposizioni è dalla Commissione escluso dall'esame.

Art. 13.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia chiaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la seconda busta, la rimette alla Commissione, la quale, suggellatala in presenza dell'aspirante, vi appone l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e la firma di almeno uno dei suoi membri.

Saranno annullate le prove di coloro che o firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Al termine di ciascun giorno di esame tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati e firmati da un membro della Commissione e dal segretario.

La Commissione apre i pieghi quando deve procedere all'esame delle prove scritte.

Il riconoscimento dei nomi verrà fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 14.

Il giudizio delle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e negli esami orali per ciascuna parte del relativo programma, con punti dall'uno al dieci dati da ciascun esaminatore.

Saranno chiamati agli esami orali soltanto i candidati approvati in ogni singolo scritto, e conseguiranno l'approvazione finale, nei limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito,

coloro che abbiano riportato non meno di sei punti tanto nelle prove scritte, quanto in ciascuna di quelle orali.

Art. 15.

Per la classificazione dei vincitori del concorso si sommano i punti riportati negli esami scritti con quelli ottenuti nelle prove orali; il totale di questi punti determina la classificazione dei concorrenti.

A parità di punti sarà data la precedenza al funzionario più anziano in carriera ed a pari anzianità di carriera al più anziano di età.

Art. 16.

Qualora, dopo la classificazione di quelli dichiarati vincitori dei posti messi a concorso per titoli o per esame, qualche concorrente con punti uguali all'ultimo classificato ne rimanesse escluso unicamente perchè inferiore di età, il numero dei posti si intenderà aumentato di tanti quanti si trovino in tale condizione.

Però la nomina dei concorrenti che acquistassero diritto a tali posti, avrà luogo a misura che si verifichino vacanze nel rispettivo ruolo, in modo da non eccedere il numero dei posti fissati in organico.

Art. 17.

La Commissione terrà conto dello scrutinio del concorso per titoli e dei risultati del concorso per esame in appositi processi verbali ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due concorsi.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) dichiarerà quali siano i vincitori del concorso, e quale l'ordine rispettivo di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Art. 18.

È assolutamente vietato di tener conto e di dare notizia del risultato delle votazioni riguardo a coloro che non furono compresi tra i vincitori del concorso.

Art. 19.

Le nomine a scelta saranno alternate, nelle proporzioni indicate all'art. 1, con quelle per esame incominciando dai due candidati più anziani della lista di merito, passando a quello risultato primo nell'esame, e di seguito nell'ordine di precedenza stabilito dalle rispettive graduatorie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato **A.**

Programma dell'esame per il concorso al posto di vice-segretario amministrativo nel Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte III.

5. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Allegato **B.**

Programma dell'esame per il concorso al posto di vice segretario di ragioneria nel Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Elementi di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale.
2. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte II.

3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte III.

4. Algebra elementare, comprese le equazioni di 2° grado.
5. Logaritmi e loro applicazione.
6. Impianto della scrittura complessa di un'Amministrazione centrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 233 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;

Vista la legge 24 dicembre 1904, n. 689, che modifica il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Visto l'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che aumenta di 50 il numero degli ispettori scolastici per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Veduto l'art. 77 della legge medesima che delega al Governo la facoltà di erogare parte della somma stanziata nell'articolo stesso per l'aumento delle circoscrizioni scolastiche nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e nelle isole d'Elba, Capraia e Giglio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa alla citata legge 24 dicembre 1904, n. 689, è sostituita la tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione con effetto dal primo gennaio 1907.

Con Nostro decreto saranno modificate le circoscrizioni scolastiche e la tabella delle indennità d'ispezioni e stabilite le residenze degli ispettori nelle provincie meridionali continentali, nella Sicilia, nella Sardegna e nelle provincie dell'Italia centrale, di cui agli articoli 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGI ISPETTORI SCOLASTICI

Ruolo organico.

Numero	Classe	Stipendio individuale	Stipendio complessivo
141	1ª	3,000	423,000
142	2ª	2,500	355,000
			778,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto lo statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto 15 ottobre 1895, n. 620;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor comm. Pietro Verardo è nominato direttore generale del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, successivamente modificato con R. decreto 16 agosto 1891, n. 503;

Riconosciuta la convenienza di abolire l'invio al Ministero della guerra delle liste dei renitenti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo alinea del § 615 del detto regolamento è sostituito il seguente: « La stessa lista sarà, per copia conforme, trasmessa al comandante locale dell'arma dei reali carabinieri ».

Il successivo § 649 è abolito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO 1906-1907

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

30ª decade - dal 21 al 30 aprile 1907.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13086 (1)	13066 (1)	+ 20	23	23	—
Media	13086	13056	+ 30	23	23	—
Viaggiatori	5.090.423 00	4.971.831 89	+ 118.591 11	5.530 00	4 397 83	+ 1.182 17
Bagagli e cani	400 278 00	388.581 35	+ 11.696 65	263 00	241 30	+ 21 70
Merci a G. V. e P. V. acc.	981.390 00	881.350 47	+ 100.039 53	3 538 00	3.351 53	+ 186 47
Merci a P. V.	5.041.813 00	4.554.053 16	+ 487.759 84	4.137 00	3.448 35	+ 688 65
Totale	11.513.904 00	10.795.816 87	+ 718.087 13	13.518 00	11.439 01	+ 2 078 99

PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1906 al 30 aprile 1907.

Viaggiatori	128.085.692 00	119.970.330 55	+ 8.115 361 45	197.247 00	169.067 34	+ 28.179 66
Bagagli e cani	6 415.638 00	5.819.168 57	+ 596.469 43	7 082 00	6.755 32	+ 326 68
Merci a G. V. e P. V. acc.	36 046.515 00	33.939.033 99	+ 2.107.481 01	52.226 00	43.088 60	+ 9.137 40
Merci a P. V.	166.028.163 00	155.609.252 07	+10.418.910 93	115.475 00	100.885 09	+ 14.589 91
Totale	336 576.008 00	315.337.785 18	+21.238.222 82	372 030 00	319.796 35	+ 52.233 65

PRODOTTO PER CHILOMETRO.

Della decade	879 86	826 25	+ 53 61	587 74	497 35	+ 90 39
Riassuntivo	25.720 31	24.152 71	+ 1.567 60	16.175 22	13.904 19	+ 2.271 03

(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Cerignola Stazione-Città.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 26 dicembre 1906:

Michielotto ing. Ugo, volontario, dichiarato dimissionario dall'impiego dal 1° dicembre 1906.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 7 novembre 1906:

Briata Federico, vincitore del concorso del 1905, nominato alunno dal 1° novembre 1906, in sostituzione di un vincitore rinunciante.

Con R. decreto del 12 novembre 1906:

Liberati cav. Francesco, ufficiale telegrafico a L. 1950, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1906.

Con R. decreto del 15 novembre 1906:

Beltrammo Vetulia, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1906.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Mondelli Gennaro, ufficiale di 4ª classe a L. 1800, id., id., dal 1° dicembre 1906.

Baldi Corilla, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, dimissionaria dall'impiego dal 16 dicembre 1906.

Viviani Scolastica, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 novembre 1906.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Giganti Domenico, ufficiale telegrafico a L. 2700, collocato in

aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 novembre 1906.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Bellucci-Lombardi Arturo — Vuolo Francesco Antonio, alunni, nominati ufficiali di 6ª classe a L. 1200, dal 1° dicembre 1906 e prendono posto in ruolo tra Tropea Egidio e Crivelli Gaetano.

Con R. decreto del 13 dicembre 1906:

Marchese Luigi, ufficiale telegrafico a L. 2200, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1906.

Corbari Giuseppe, ufficiale di 5ª classe a L. 1500, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1906.

Morteo Ida nata Giraudi, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio, dal 16 dicembre 1906.

Trabucco Elodia, id., in aspettativa per motivi di famiglia, dimissionaria dall'impiego, dal 16 ottobre 1906.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Baldi Luigi, ufficiale telegrafico a L. 2200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 16 dicembre 1906.

Con R. decreto del 23 dicembre 1906:

Ferrari Emilio, ufficiale di 6ª classe a L. 1200, cessa di far parte di questo personale, dal 1° dicembre 1906, per conseguito impiego in altra Amministrazione.

Cavallotto Maria Luigia, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Amabile.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA MARINA — Direzione generale della marina mercantile

Compensi daziari e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 — *Esercizio finanziario 1906-907*

Navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899

I — *In corso di costruzione o da costruirsi* (al 30 aprile 1907).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione di costruzione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	STAZZA lorda presunta (tonn.)	CANTIERE E COSTRUTTORE
			Navi a vapore in ferro o in acciaio.		
1	31 ottobre	1899	provv. n. 12	(*) 2.600	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
2	14 novembre	»	Ajace	(*) 4.000	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
3	14 id.	»	Fetonte	(*) 4.000	Id. id.
4	14 id.	»	Nettuno	(*) 4.000	Id. id.
5	19 gennaio	1905	provv. n. 40	(*) 4.600	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
6	21 id.	»	id. » 41	9.000	Id. id.
7	25 id.	»	id. » 42	9.000	Id. id.
8	4 novembre	»	Princ. Umb. » XII	7.600	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
9	17 id.	»	provv. » 9	7.600	Ancona (Società officine e cantieri liguri anconetani).
10	23 id.	»	Re Vittorio » 205	7.600	Genova - Foce (Ditta N. Odero e C.).
11	6 dicembre	»	Duca degli Abruzzi » 32	(1) 7.400	Muggiano (Società cantiere navale di Muggiano).
12	6 id.	»	provv. » 33	7.400	Id. id.
13	20 marzo	1906	Roma » XIII	7.600	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
14	19 settembre	»	provv. n. 214	240	Sestri Ponente (Ditta N. Odero fu Alessandro e C.).
15	19 id.	»	id. » 215	240	Id. id.
16	19 id.	»	id. » 216	240	Id. id.
17	14 gennaio	1907	id. » 29	42	Venezia (Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche).
18	14 id.	»	id. » 30	42	Id. id.
19	14 id.	»	id. » 31	42	Id. id.
				83.246	
	Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio. N. 22 navi			1058	(*) Non ancora impostato. (1) Varato il 5 maggio 1907.
			Totale tonn.	84.304	

II — *Già costruite o in corso di allestimento.*

Navi a vapore, per le quali sono stati concessi i compensi daziari e di costruzione dal 1° luglio 1906 al 30 aprile 1907 N. 18 Tonn. 20.935

Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . » 13 » 10.032

N. 31 Tonn. 30.967

Il direttore generale: L. FIORITO.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPO

Situazione al 31 dicembre 1906

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.

Prestiti, conto capitale	L.	383,374,913.31
Prestiti, conto interessi	»	1,253,930.09
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero	»	50,753,963.60
Anticipazioni fatte al Tesoro pel pagamento delle pensioni (articoli 2 e 4 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e articoli 1 e 3 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339)	»	99,355,725.30
Anticipazioni al Tesoro per lavori pubblici urgenti (legge 28 dicembre 1902, n. 547)	»	4,532,333.33
Anticipazioni al Tesoro per lavori e forniture ferroviarie (art. 9 - legge 22 aprile 1905, n. 137 ed art. 1 - legge 19 aprile 1906, n. 127)	»	83,460,219.81
Anticipazioni al Tesoro per i lavori della frana di Campomaggiore (Basilicata)	»	146,634.15
Anticipazioni al Tesoro per acquisto e costruzione di edifici scolastici all'estero	»	522,114.24
Capitale rinvestito in rendita consolidata	»	658,190,927.62
Capitale rinvestito in titoli redimibili dello Stato	»	74,687,348.—
Capitale rinvestito in cartelle del Credito comunale e provinciale del 4 % e 3.75 %	»	182,553,200.—
Capitale rinvestito in cartelle del Credito fondiario	»	10,279,500.—
Rata d'interessi sui consolidati e sugli altri titoli, rimaste da riscuotere	»	16,001,815.69
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto effetti pubblici in deposito	»	828,512,329.39
Sezioni di R. Tesoreria provinciale, conto effetti pubblici in deposito	»	329,126,439.52
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici.	»	135,840.—
Ordini di riscossione	»	46,142,435.50
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero - Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	»	55,566,003.59
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di Pietà di Roma	»	1,013,616.99
Stralcio della liquidazione della Cassa militare — Conto corrente infruttifero	»	426.50
Istituti di previdenza amministrativi dalla Cassa depositi e prestiti	»	57,242.12
Debito della nuova Opera pia del Monte di Pietà di Roma per la residua somma da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti in conto della dotazione fattale a termini dell'articolo 7 della legge 28 giugno 1874, n. 2054	»	4,339,142.18
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Anticipazioni in ordine all'articolo 26 del testo unico approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, regolamento 20 novembre 1905, n. 631.	»	537,509.72
Mutuo alla Repubblica di San Marino	»	200,000.—
Capitale della rendita 5 % acquistata coi fondi versati dagl' Istituti di emissione (articolo 2 legge 7 luglio 1901, n. 322)	»	7,103,182.69
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	138,706.—
Capitale dei titoli di rendita del fondo d'ammortamento del consolidato 3.50 %	»	1,208,104.99
Rata d'interessi sui detti titoli, rimasta da riscuotere	»	13,629.—
Capitale dei titoli di rendita del fondo di riserva	»	11,239,500.—
Rata d'interessi sui detti titoli, rimasta da riscuotere	»	206,918.25
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto numerario	»	1,487,714.13
Spese da liquidare	»	55,903,143.93
	L.	2,908,044,509.64

Il direttore generale
VENOSTA.

Roma, addì 31 marzo 1907.

SITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE
della Cassa depositi e prestiti
decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, Serie 2ª).

PASSIVO.

Depositi in numerario, conto capitale		L.	163,467,452.96
Depositi in numerario, conto interessi		»	12,011,196.69
Depositi in effetti pubblici, conto capitale		»	1,157,638,768.91
Depositi in effetti pubblici, conto interessi		»	1,409,468.73
Mandati di pagamento		»	56,432,280.30
Affrancazioni di canoni, censi, ecc. - Contabilità speciale, conto corrente		»	207,975.93
Casse di risparmio postali - Contabilità speciale, conto corrente		»	1,229,903,832.72
Croce Rossa Italiana - Capitale in conto corrente infruttifero con la Cassa depositi		»	31 02
Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente fruttifero		»	602.65
Sezione di Credito comunale e provinciale - Contabilità speciale, conto corrente fruttifero e infruttifero (articolo 15 della legge 24 aprile 1898, n. 132)		»	2,079,412.96
Cassa nazionale di previdenza per gli operai	Conto numerario	»	1,048,240.12
	Cessione mutui	»	3,445,015.11
Istituti di previdenza ferroviari	Fondi patrimoniali	»	1,130,149.51
	Fondi per colmare i disavanzi	»	2,245,562 71
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti — Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi in prestiti		»	99,859,308.86
Detto — Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi		»	42,525.35
Spese di amministrazione rimaste da pagare		»	30,850.03
Ministero di agricoltura, industria e commercio - Fondo destinato alla istituzione delle borse di pratica commerciale all'estero - Conto corrente fruttifero		»	179,348.15
Detto - Fondo per gli infortuni degli operai sul lavoro - Conto corrente fruttifero		»	166,254.73
Massa guardie di finanza - Fondo di providenza del personale straordinario del Magazzino vestiario - Conto corrente fruttifero		»	7,237.59
Ministero dei lavori pubblici - Bonifiche	Conto corrente principale	»	33,322,161.88
	Conto corrente speciale	»	3,631,885.52
Fondo per le epizoozie.		»	588,891.21
Ministero degli esteri - Fondo per l'emigrazione - Conto corrente fruttifero		»	2,460,548.11
Prestito lotteria a favore della Cassa nazionale degli operai e della Società Dante Alighieri.		»	3,097,896.85
Fondo degli 8 milioni versati dagli Istituti di emissione (art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 322)		»	7,242,070.41
Fondo d'ammortamento del consolidato 3,50 °/₀		»	1,229,471.39
Tesoro dello Stato - Pagamenti fatti dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare		»	54,057,683.77
Tesoro dello Stato - Conto imposta di ricchezza mobile		»	23,012.08
Debitori e Creditori diversi - Creditori		»	765,192.35
Fondo di riserva		»	11,446,477.96
Entrate da liquidare		»	57,973,703.08
		L.	2,908,044,509.64

Il direttore capo di ragioneria
A. GABRIELLI.

Situazione al 31 dicembre 1906 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	6,679,877.91
Interessi attivi	»	198,998.—
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	217,703.59
	L.	7,096,579.50

Situazione al 31 dicembre 1906 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2ª,

ATTIVO.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi in conto corrente - Suo debito	L.	5,903,536.63
Rendita consolidata - Capitale della rendita per cessione ai librettisti	»	365,276.09
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	22,404,300.—
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	344,975.88
Debitori e Creditori diversi - Debitori	»	89,319.90
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti come Cassa di risparmio	»	1,229,903,832.72
Spese da liquidare	»	38,355,012.88
	L.	1,297,366,254.10

Situazione al 31 dicembre 1906 dello stralcio della

(Soppresso colla legge 28 giugno 1874, n. 2054, Serie 2ª,

ATTIVO.

Capitali attivi e crediti diversi	L.	106,974.01
Patrimonio - Passivo netto in principio d'anno	»	907,526.44
Spese nette da liquidare	»	16,316.54
	L.	1,030,816.99

Affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	6,438,479.38
Depositi d'affrancazioni	»	246,271.25
Interessi passivi	»	394,214.13
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	7,887.08
Entrate nette da liquidare	»	9,727.66
	L.	7,096,579.50

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, Serie 3ª).

PASSIVO.

Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	L.	1,211,064,357.80
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti	»	17,160,834.72
Fondo di riserva	»	22,749,311.52
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	88,719.90
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	450,100.99
Entrate da liquidare	»	45,852,929.17
	L.	1,297,366,254.10

liquidazione del patrimonio del Monte di Pietà di Roma.

art. 14 del regolamento 23 agosto 1874, n. 2057, Serie 2ª).

PASSIVO.

Capitali passivi e debiti diversi	L.	17,200.—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente	»	1,013,616.99
	L.	1,030,816.99

Situazione al 31 dicembre 1906 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.		
Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	10,937,501.75
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	225,058.88
Fondo in conto corrente infruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	31.02
	L.	11,162,591.65

Situazione al 31 dicembre 1906 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.		
Rendita consolidata 5 % - Capitale	L.	4,361,381.05
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	92,132.—
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	602.65
Spese nette da liquidare	»	115,636.44
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	354,799.90
	L.	4,924,552.04

Situazione al 31 dicembre 1906 del fondo per la

(Articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato M *alla legge 22*

ATTIVO.		Tabella A	Tabella B
		annesse all'allegato *M* alla legge suddetta	
Rendita consolidata 3.50 % - Capitale	L.	89,293,700.—	1,291,200.—
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere.	»	781,319.88	22,596.—
	L.	90,075,019.88	1,313,796.—

servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Valore attuale dei rimborsi e dei premî da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L	10,701,698.28
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	291,865 —
Entrate da liquidare	»	152 60
Differenza a pareggio (avanzi)	»	168,875.77
	L.	11,162,591.65

stralcio della soppressa Cassa militare.

decreto 14 luglio 1889, n. 6278, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie - Valore attuale	L.	4,876,371.—
Rate di pensioni vitalizie	»	150.—
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	22,758.—
Debitori e creditori diversi — Creditori	»	24,846,54
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero	»	426.50
	L.	4,924,552,04

estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato.

luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

PASSIVO.		Tabella A	Tabella B
		annesse all'allegato *M* alla legge suddetta	
Assegnazioni per l'estinzione dei debiti redimibili - Valore attuale	L.	55,673,184.04	—
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente - Credito del Tesoro	»	3,587,560.85	—
Entrate da liquidare	»	1,940,403.68	—
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo)	»	28,873,871.31	1,313,796.—
	L.	90,075,019.88	1,313,796.—

Situazione al 31 dicembre 1906 della Sezione

(Legge 24 aprile

ATTIVO.

Mutui - In relazione alla ...

... ordinario 4 0[0 - Capitale vigente al 31 dicembre 1906 . . . L.		261,128,008.72
Mutuo in cartelle speciali 3.75 0[0 concesso al comune di Roma - Capitale vigente ai 31 dicembre 1906. »		151,182,137.62
Cassa Depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito . . . »		1,999,693.22
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito . . . »		979,719.74
Titoli di rendita - Conto fondo di riserva - Titoli in deposito alla pari . . . »		2,035,700.—
Bilancio dello Stato - Somme rimaste da pagare sul bilancio 1906-1907 per interessi su prestiti concessi col concorso dello Stato . . . »		1,466.76
Mutuatari diversi: Rate in scadenza su prestiti non somministrati . . . L.	24,738.35	
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Messina e Reggio Calabria e per danni della mosca olearia (provincia di Reggio Calabria) . . . »	245,230.19	299,075.98
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi . . . »	29,107.44	
Debitori e creditori diversi - Loro debito . . . »		3,476,092.58
Conto corrente speciale col comune di Roma - In relazione all'art. 10 del decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337 - Debito del comune di Roma . . . »		3,188.40
Conto corrente colle Case bancarie estere - Loro debito . . . »		212,435.36
Conto provvisorio delle cartelle da alienare - Suo debito . . . »		7,383,200.—
Conto diritti di bollo sulle cartelle di credito comunale e provinciale 4 0[0. Suo debito. . L.	5,555.40	5,844.60
Conto diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3.75 0[0 del prestito Roma. Suo debito . . . »	289.20	
Spese da liquidare . . . »		16,874,158.73
L.		445,580,721.71

Situazione al 31 dicembre 1906 dei fondi e valori della vecchiaia

(Art. 31 del testo unico di legge approvato

ATTIVO

Titoli di rendita - Conto capitale . . . L.	40,659,848 38
Titoli di rendita - Conto interessi . . . »	657,532 25
Mutui - Conto capitale . . . »	3,445,015 11
Mutui - Conto interessi . . . »	25,303 39
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente . . . »	1,048,240 12
	45,835,939 25

autonoma di Credito comunale e provinciale.

1898, n. 132).

PASSIVO.

Cartelle di credito comunale e provinciale 4 % - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1906		L.	261,128,400.—
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale concesso al comune di Roma col decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337 - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1906		»	151,182,500.—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 % - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L. 5,258,008.—		
Capitale	» 1,183,528.—		6,441,536.—
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare e cioè:			
Interessi	L. 75,227.05		
Capitale	» 105,540.20		180,767.25
Mutuatari diversi - Somme anticipate		»	208,236.52
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare in conto di quelle ricavate dall'alienazione delle cartelle 4 % o in conto delle cartelle 4 % emesse e non alienate		L.	6,445,263.25
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati e sulle somme ricavate dalla alienazione delle cartelle rimaste disponibili		»	410,566.79
Direzione generale del demanio - Suo credito per diritti di bollo		»	94,857.60
Creditori per spese d'amministrazione — Spese non soddisfatte		»	54,397.79
Bilancio dello Stato per quote di annualità pagate e accantonate - Suo debito		»	5,063.—
Fondo di riserva		»	2,080,246.94
Entrate da liquidare		»	17,348,886.57
		L.	445,580,721.71

Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la degli operai

con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386)

PASSIVO.

Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	45,835,939 25
		45,835,939 25

Situazione al 31 dicembre 1906 degli

(Legge 24 marzo 1907, n. 132 e legge

ATTIVO.		Fondi patrimoniali	Fondi per colmare i disavanzi
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	137,158,769 80	75,307,718 10
Rate d'interessi rimasti da riscuotere	»	2,422,624.02	1,315,782 27
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	1,130,149 51	2,245,562 71
		140,711,543 33	78,869,063 08

Situazione al 31 dicembre 1906 del Monte delle

(Testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato

ATTIVO.		
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635)	L.	78,162,018.77
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	43,120,000.—
Detti impiegati in rendita del consolidato 5 % (art. 12 del regolamento suddetto)	»	420,579.78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	»	9,114.—
Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle del credito comunale e provinciale	»	862,400.—
Interessi a credito su rate di delegazione di prestiti in tolleranza	»	7,973.16
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle sezioni di R. tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	114,949.73
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	295.71
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, rimaste da riscuotere	»	742.86
Ammende inflitte agli esattori delle imposte per ritardato pagamento di stipendi ai maestri elementari, rimaste da riscuotere	»	105.—
Ministero degli affari esteri - Contributi arretrati a carico delle scuole e degl'insegnanti all'estero	»	158,262.14
	L.	122,856,441.15

Istituti di previdenza ferroviari

29 marzo 1900, n. 101, articoli 21 e 22).

PASSIVO	Fondi patrimoniali	Fondi per colmare i disavanzi
Patrimonio . . . . L.	140,711,543 33	78,869,063 08
	140,711,543 33	78,869,063 08

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 2 luglio 1903, n. 430).

PASSIVO.	
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1907 . . . . L.	9,737.02
Rate di pensioni rimaste da soddisfare . . . . »	335,253.39
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi » . . . . »	6,815.68
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635) . . . . »	57,292.79
Patrimonio netto . . . . »	122,447,342.27
L.	122,856,441.15

Situazione al 31 dicembre 1906 della giornata di stipendio

(Art. 29 della legge 8

ATTIVO.

Capitali impiegati in cartelle del credito comunale e provinciale .	L.	136,000.—
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti . .	»	50.67
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	14,594.86
	L.	150,645.53

Situazione al 31 dicembre 1906 della Cassa-

(Legge 14 luglio 1898, n. 335, e rego

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	L.	17,835,640.40
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto) .	»	3,242,800.—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle.	»	64,856.—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (articolo 5 del citato regolamento).	»	27,653.11
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	106,074.83
Interessi a credito su rate di delegazioni di prestiti in tolleranza	»	57.81
	L.	21,277,082.15

Situazione al 31 dicembre 1906 della Cassa di previdenza tecnici fi

(Legge 7 luglio 1902, n. 302,

ATTIVO

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729)	L.	548,235.48
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	238,000.—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	4,760.—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento) .	»	529.32
	L.	791,524.80

rilasciata dai direttori didattici e dai maestri elementari.

luglio 1904, n. 407).

PASSIVO.		
Patonio netto	L.	150,645.53
	L.	150,645.53

pensioni a favore dei medici condotti

lamento 9 marzo 1899, n. 121).

PASSIVO.		
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1907	L.	7,164.09
Saldo del conto « Debitori o creditori diversi »	»	3,294.36
Patrimonio netto	»	21,266,623.70
	L.	21,277,082.15

del personale tecnico straordinario del Catasto e dei servizi nanziari

e regolamento 20 ottobre 1904, n. 729).

PASSIVO.		
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1907	L.	493.96
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	196,378.49
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza.	»	594,652.35
	L.	791,524.80

Situazione al 31 dicembre 1906 della Cassa di pre

(Legge 6 marzo 1904, n. 88

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730)	L.	3,313,414.21
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	709,000.—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	14,180.—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	14,342.92
Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	109,514.33
	L.	4,160,451.46

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,012,644 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 145 al nome di Dupont Amelio di *Felice*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino (con annotazione), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dupont *Amelio-Giovanni-Maria-Vincenzo* di *Luigi-Felice*, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,075,685 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 905, al nome di Bianchi *Anna* di Tito, nubile, domiciliata in Napoli, e n. 1,225,528, per L. 45, al nome di Bianchi *Anna* fu Tito, minore, sotto la tutela di Schmitt Bonifacio fu Errico, domiciliato in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchi *Marianna* di Tito, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,017,856 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 110 ora rappresentata dall'iscrizione 3.75 0[0 n. 234,692 di L. 82.50 al nome di Bianchi *Immacolata* di Tito, nubile, domiciliata in Napoli, e n. 1,225,529 di L. 45, ora rappresentata dalla iscrizione 3.75 0[0 n. 350,539 di L. 33.75 al nome di Bianchi *Immacolata* fu Tito, minore, sotto la tutela di Schmitt Bonifacio fu Errico, domiciliata in Napoli furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchi *Concetta*, ecc. come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè: n. 502,255 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 150-140, al nome di Romussi *Ernestina* di Angelo, nubile, domiciliata a Bassignana (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Romussi *Maria Ernesta* di Angelo, ecc.; come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,010,675 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 25, al nome di Sala Carlo di *Samuele*, minorenne, sotto la patria potestà del padre domiciliato a Trezzo sull'Adda (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè do-

videnza dei segretari ed altri impiegati comunali.

e regolamento 20 ottobre 1904, n. 730).

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nell'anno 1907	L.	2,236.98
Saldo del conto - Debitori e creditori diversi	»	181.75
Patrimonio netto	»	4,158,032.73
	L.	4,160,451.46

veva invece intestarsi a Sala Carlo di *Simone*, minore, sotto la patria potestà ecc, come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Il signor Rossi Ettore fu Stanislao ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 52 ordinale, n. 301 di protocollo e n. 969 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Benevento, in data 11 novembre 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 600, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rossi Ettore fu Stanislao i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 maggio, in lire 100.25.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 maggio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102 86 90	100 99 90	101.49 51
3 1/2 % *netto*	102.11 87	100.36 87	100.83 43
3 % *lordo*	70.12 50	68.92 50	69 84 29

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 25 aprile 1907, n. 217, col quale vengono stabilite le norme regolatrici pel conferimento dei posti di vice segretario amministrativo e di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del tesoro, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 326;

Visto che nel ruolo dei vice segretari amministrativi di 2ª classe nello stesso Ministero vi sono attualmente numerosi posti vacanti, ed altri se ne verificheranno, ai quali occorre provvedere, a misura che tali vacanze abbiano luogo;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti, fra i vice segretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di finanza, un concorso per titoli ed un altro per esame, rispettivamente per venti e per dieci posti di vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero del tesoro con l'annuo stipendio di lire 2000.

Art. 2.

Il concorso per esame consisterà in esperimenti scritti ed orali, sulle materie specificate nell'annesso programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 luglio 1907 in Roma, nel locale che sarà all'uopo destinato dal Ministero, e quelle orali pure in Roma nei giorni, che saranno prestabiliti dalla Commissione di merito, dopo compiuto lo scrutinio delle prove scritte.

Art. 3.

Coloro che aspirano ai concorsi predetti, dovranno presentare analoga domanda, su carta da bollo da lire una, al rispettivo intendente, entro il 10 giugno p. v.

In tale domanda essi dovranno espressamente dichiarare se intendono di concorrere per titoli, o per esame, oppure di sottoporsi ad ambedue le prove.

Sono da annettersi alla domanda i seguenti documenti:

a) il certificato di servizio, vidimato dal competente intendente, con l'indicazione, pel concorso a scelta, dei punti e della classificazione riportati nell'esame per l'ingresso in carriera.

b) il diploma originale della laurea in giurisprudenza; e pel concorso a scelta, il certificato dei punti conseguiti nell'esame di laurea, nonchè gli altri titoli di studio, che il candidato ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

Le domande, presentate in tempo utile e documentate come sopra dovranno essere inviate dai signori intendenti, al Ministero del tesoro (segretariato generale) non più tardi del 15 giugno 1907.

Art. 4.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il Ministero, il quale farà dare partecipazione in tempo utile agli interessati dell'esito delle loro domande, per mezzo dei signori intendenti da cui essi dipendono.

Art. 5.

Tanto pel concorso a scelta, quanto per quello per esame, saranno rigorosamente osservate tutte le norme e formalità in proposito stabilite col citato R. decreto 25 aprile 1907, n. 217, cui il presente fa riferimento.

Roma, addì 6 maggio 1907.

Per il ministro
G. FASCE.

Programma dell'esame per il concorso al posto di vice segretario amministrativo nel Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte III.

5. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Per il ministro del tesoro
G. FASCE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 25 aprile 1907, n. 217, col quale vengono stabilite le norme regolatrici pel conferimento dei posti di vice segretario amministrativo e di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del tesoro, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 326;

Visto che nel ruolo dei vice segretari di ragioneria di 2ª classe nello stesso Ministero, vi sono attualmente numerosi posti vacanti, ed altri se ne verificheranno, ai quali occorre provvedere, a misura che tali vacanze abbiano luogo;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti, fra i vice segretari di ragioneria di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di finanza, e delle delegazioni del tesoro, un concorso per titoli ed un altro per esame, rispettivamente per quattordici e per sette posti di vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del tesoro con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

Il concorso per esame consisterà in esperimenti scritti ed orali sulle materie specificate nell'unito programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 luglio 1907 in Roma, nel locale che sarà all'uopo destinato dal Ministero, e quelle orali pure in Roma, nei giorni che saranno prestabiliti dalla Commissione di merito dopo compiuto lo scrutinio delle prove scritte.

Art. 3.

Coloro, che aspirano ai concorsi predetti, dovranno presentare analoga domanda, su carta da bollo da lire una, al rispettivo intendente, entro il 10 giugno p. v.

In tale domanda essi dovranno espressamente dichiarare se intendono di concorrere per titoli o per esame, oppure di sottoporsi ad ambedue le prove.

Alla domanda sono da annettersi i seguenti documenti:

a) il certificato di servizio, vidimato dal competente intendente con la indicazione, pel concorso a scelta, dei punti e della classificazione riportati nell'esame per l'ingresso in carriera;

b) nel solo caso di concorso per titoli, i diplomi originali egli studi compiuti col certificato dei punti conseguiti.

Le domande, presentate in tempo utile e documentate come sopra dovranno essere inviate dai signori intendenti al Ministero del tesoro (segretariato generale) non più tardi del 15 giugno 1907.

Art. 4.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il Ministero, il quale avrà cura di far partecipare in tempo utile agli interessati l'esito delle loro domande, per mezzo dei signori intendenti da cui essi dipendono.

Art. 5.

Tanto pel concorso a scelta, quanto per quello per esami, saranno rigorosamente osservate tutte le norme e formalità in proposito stabilite col citato R. decreto del 25 aprile 1907, n. 217, cui il presente fa riferimento.

Roma, addì 6 maggio 1907.

Per il ministro
G. FASCE.

Programma dell'esame per il concorso al posto di vice segretario di ragioneria nel Ministero del tesoro:

Parte I.

1. Elementi di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale.
2. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte II.

3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte III.

4. Algebra elementare, comprese le equazioni di 2° grado.
5. Logaritmi e loro applicazione.
6. Impianto della scrittura complessa di una Amministrazione centrale.

Per il ministro del tesoro
G. FASCE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Concorto al posto di insegnante di storia e di geografia nella R. scuola media di commercio in Napoli.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), il concorso al posto d'insegnante di storia e di geografia, con l'annuo stipendio di lire duemilaquattrocento (L. 2400), vacante nella R. scuola di commercio in Napoli.

Il candidato prescelto sarà nominato per un biennio, in via di esperimento, col grado di reggente; ove l'esperimento risulti favorevole, sarà promosso al grado di titolare, con lo stipendio di lire tremila (L. 3000).

All'insegnante sarà assicurato, al termine della carriera, un trattamento di riposo, quante volte non goda di tal beneficio per altro impiego coperto, o sarà corrisposto l'aumento di un decimo sullo stipendio iniziale per ogni sessennio di servizio; sino a raggiungere l'aumento del 30 per cento dello stipendio.

Il concorso è per titoli o sarà giudicato da una Commissione la quale potrà chiamare ad un esperimento pratico, consistente in una lezione pubblica, quei candidati risultati migliori per i titoli presentati.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nella prova della lezione, sarà tenuto conto delle esigenze di una scuola commerciale di grado medio.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazioni di eleggibilità, ma proporrà per la scelta, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande, stese su carta bollata da L. 1.20 dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 luglio 1907, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno. Non sarà tenuto conto delle domande giunte dopo tale termine.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti di rito:

a) atto di nascita;

b) certificato medico di sana costituzione;

c) certificato d'immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) laurea in lettere e filosofia, o diploma di abilitazione all'insegnamento rilasciato da una Università od altro Istituto superiore del Regno.

Le pubblicazioni a stampa debbono essere mandate possibilmente in triplice esemplare.

I documenti, indicati alle lettere *b, c, d*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso. I funzionari di pubbliche amministrazioni sono dispensati dal presentare detti titoli, che saranno sostituiti da speciale attestato dei capi delle Amministrazioni, comprovante la permanenza dei candidati in attività di servizio.

Tutti i documenti dovranno essere descritti in apposito elenco, in carta semplice, da allegarsi in doppio esemplare alla domanda.

Roma, 1° maggio 1907.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Diritto civile nella R. Università di Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 settembre 1907, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dov'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, 7 maggio 1907.

Il ministro
3 RAVA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 13 maggio 1907

Presidenza del vice presidente TORRIGIANI.

La seduta comincia alle ore 14.5.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Santamaria, Eugenio Valli, Bracci, Danieli, Brunialti, Colesia e D'Alife.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Bonicelli che il Consiglio provinciale scolastico ha intimato all'Amministrazione comunale di Brescia di ripristinare nelle scuole elementari l'insegnamento religioso imposto dal regolamento. Quanto al merito della questione, si rimette alle dichiarazioni fatte recentemente alla Camera dal ministro dell'istruzione.

BONICELLI è convinto che un Consiglio comunale non possa rifiutarsi di ottemperare alle disposizioni di un regolamento generale, nè attuare deliberazioni che non abbiano ottenuto l'approvazione dell'autorità superiore, e che i prefetti non possano rimanere indifferenti alla flagrante violazione delle leggi dello Stato.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, rispondendo all'on. Salandra, dimostra come non sia imputabile al Ministero d'agricoltura il breve indugio nella pubblicazione del regolamento per le Casse provinciali di credito agrario, assicurando che giovedì il regolamento verrà promulgato.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, fa notare che, prima di quello del Consiglio di Stato, si è dovuto sentire anche il parere dei Banchi meridionali, i quali si affretteranno a dare esecuzione al regolamento.

SALANDRA crede che l'azione del Governo avrebbe potuto essere più alacre; ad ogni modo augura che per il prossimo anno agrario le casse possano funzionare.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, riconosce con l'on. Gaetano Falconi l'insufficienza degli ambienti nelle stazioni della linea Ancona-Castellammare, assicurando che furono in parte approvati ed in parte sono in corso di studio i progetti per gli ampliamenti necessari specialmente nella stazione di Porto San Giorgio.

FALCONI GAETANO richiama l'attenzione del Governo specialmente sulla mancanza di doppi binari e d'illuminazione e raccomanda che i lavori siano coordinati all'allacciamento della Fermo-Amandola con la linea Adriatica.

Svolgimento di interpellanze.

RICCIO interpella i ministri degli esteri e di grazia e giustizia « sulle necessità di provvedere alla legislazione nella Colonia Eritrea, specialmente dopo la recente sentenza del giudice di Massaua, che dichiara incostituzionale ed inappellabile il regolamento del 30 maggio 1903 ».

Lamenta che il Governo non abbia mai fatto uso della facoltà concessagli con la legge del 1903, di estendere alla Colonia la legislazione patria, in quanto sia ad essa applicabile; onde, specialmente nella materia penale, la Colonia rimane senza norme positive.

Non vi sono che alcune norme promulgate dal governatore; ma queste furono dichiarate incostituzionali dal tribunale di Massaua; di maniera che è urgente regolare uno stato di cose veramente incivile.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Pendendo il giudizio innanzi la Corte di cassazione sul ricorso contro la sentenza ricordata dall'onorevole interpellante, egli non può pronunciarsi sul merito dell'interpellanza.

Assicura che nel Ministero degli affari esteri si lavora attivamente; che sono già pronti il codice penale e l'ordinamento fondiario; ma che la difficoltà di adottare le leggi italiane all'Eritrea giustifica l'apparente ritardo.

RICCIO avrebbe desiderato che il ministro degli affari esteri si fosse mostrato più riguardoso dei diritti del Parlamento venendo a rispondere all'interpellanza; e deplora che il Consiglio coloniale non abbia finora fatto altro che chieder proroghe all'adempimento del suo mandato; sebbene il governatore dell'Eritrea gli abbia già da un anno e mezzo mandati i progetti dei codici da introdursi nella Colonia.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, non crede che il suo collega degli affari esteri avrebbe potuto dare all'on. Riccio risposte diverse; e lo assicura che il Consiglio coloniale si è riunito anche pochi giorni or sono.

E ripete che la pendenza del giudizio di Cassazione gl'impedisce di esprimere il suo pensiero sul merito dell'interpellanza.

VERZILLO, anche a nome dei deputati. Da Como e Castiglioni, interpella i ministri della guerra e della marina « per sapere se credano provvedere alla condizione dei capi-operai dello Stato, sia migliorando la loro pensione, sia retribuendoli con paga mensile, sia parificandoli agli ufficiali d'ordine, per ciò che riguarda la disciplina ».

I capi operai hanno gli stipendi loro assegnati da una legge del 1865; che, non di rado, sono inferiori ai salari degli operai che lavorano a cottimo.

Inoltre, per effetto della promozione ad ufficiale d'ordine degli scritturali, i capi operai si trovano ora in grado inferiore agli ex-scritturali, mentre, prima della soppressione della scuola tecnica presso le direzioni di artiglieria, essi potevano aspirare a diventare capi tecnici.

Infine altre leggi, che migliorarono la condizione degli operai, non ebbero il giusto riguardo ai capi operai, onde invoca ulteriori provvedimenti a loro favore.

VIGANÒ, ministro della guerra, promette di studiare il ripristinamento della scuola tecnica nelle direzioni di artiglieria, notando per altro che ai capi operai furono concessi notevoli vantaggi di fronte agli operai e ch'essi hanno attribuzioni ben diverse da quelle degli ufficiali d'ordine.

MIRABELLO, ministro della marina, enumera tutti i vantaggi d'ordine morale e finanziario da lui assicurati ai capi operai della marina.

VERZILLO dichiara di non essere sodisfatto e si riserva di tornare sull'argomento.

UMANI interpella il ministro dell'istruzione pubblica « per sapere come intenda provvedere perchè l'insegnamento del latino nella 1ª classe ginnasiale sia coordinato a quello che si impartisce nelle classi superiori, e siano armonizzate su questa materia la legge e le disposizioni ministeriali ».

Ricorda una circolare ministeriale, con la quale si stabiliva che il latino nel 1° corso fosse impartito soltanto nel secondo semestre; crede che questa circolare non sia legale, perchè istituisce un sistema ibrido riguardo allo scrutinio bimestrale che non può applicarsi come prescrive la legge; ricorda che il Consiglio di Stato l'ha pure dichiarata incostituzionale e chiede all'uopo provvedimenti ispirati ad equità.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, fa osservare che la circolare accennata contiene dei temperamenti necessari, come consigli agli insegnanti. Stante la legislazione vigente, non si può cambiar nulla se non per legge e quindi presenterà al Parlamento una proposta per introdurre nel regolamento quelle modificazioni che la pratica ha dimostrato necessarie.

UMANI si dichiara soddisfatto e ringrazia.

ROSADI interpella il ministro dei lavori pubblici « per conoscere i criteri che hanno regolato le ultime promozioni tra gli impiegati delle ferrovie dello Stato ». Lamenta che un ufficio irresponsabile abbia dato di frego alle proposte regolarmente fatte, sostituendovi veri atti di favoritismo; tali per cui taluno ebbe perfino tre avanzamenti e si crearono gradi di reggenti non portati da alcun regolamento. I migliori stipendi furono accaparrati dai meno meritevoli; tutto ciò ha portato l'anarchia nel servizio e il malcontento nel personale.

Non vale allegare l'autonomia, ma deve guardarsi l'interesse pubblico. Rileva che vi sono stati degli uffici addirittura pretermessi negli avanzamenti, mentre in qualche ufficio le promozioni sono avvenute in proporzioni enormi. Richiama l'attenzione del ministro sugli inconvenienti di questo sistema che offende la morale e la giustizia e mena diritto allo sfacelo del servizio.

MARESCHALCHI svolgendo analoga interpellanza, conferma quanto ha detto l'on. Rosadi, circa l'ingiustizia delle promozioni nell'azienda ferroviaria. Lamenta particolarmente che gl'impiegati della stazione di Bologna siano stati del tutto trascurati e prega il ministro di esaminare i fatti e far giustizia.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, osserva che la discussione odierna è la prova evidente della necessità di conciliare il principio dell'autonomia ferroviaria con quello della responsabilità ministeriale. Infatti i casi speciali, di cui si sono occupati i due interpellanti, sfuggono, secondo l'ordinamento vigente, all'azione e al controllo del ministro.

Ciò nondimeno assume piena ed intera la responsabilità politica degli atti della Direzione generale delle ferrovie, non perchè abbia avuto parte nei provvedimenti in questione, ma perchè ha la più ampia ed illimitata fiducia nell'uomo eminente, che per fortuna d'Italia è preposto alle ferrovie dello Stato (Commenti prolungati in vario senso).

Ciò premesso da un punto di vista generale, nega assolutamente che le promozioni siano state determinate da favori; si ebbe semplicemente riguardo ai precedenti dei singoli funzionari, allo zelo, alle attitudini, che avevano dimostrato nel servizio. Con questi criteri la direzione generale procedette alle promozioni.

All'uopo la direzione generale fece invito alle direzioni com-

partimentali di fare una opportuna cernita delle proposte; le direzioni compartimentali ottemperarono all'invito; e le nuove proposte, così ridotte, furono integralmente accettate.

Nega che siasi usato un diverso trattamento alle diverse categorie del personale, con preferenze di uffici e di residenze. Dimostra queste sue affermazioni con dati statistici; dimostra, citando il ristretto numero dei reclami pervenuti, che non vi furono malcontenti.

Non può naturalmente escludere in modo assoluto che siansi commessi errori. Ma quei funzionari, che ritengono lesi i loro diritti, hanno aperte dalla legge le vie per provvedere alla tutela dei loro interessi. Egli non può evidentemente annullare d'ufficio le promozioni, che sono ormai un fatto compiuto. Ad ogni modo assumerà informazioni sui fatti precisi, che gli saranno denunciati; ma crederebbe assolutamente eccessivo ordinare un'inchiesta; tanto più che nessuna amministrazione ha mai potuto procedere a numerose promozioni ad un tempo senza suscitare malcontenti.

Esorta infine la Camera a non volere, esagerando la portata di alcuni fatti particolari, scuotere la fiducia, che il personale ed il pubblico vanno ogni giorno più dimostrando verso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Approvazioni — Commenti).

ROSADI non è soddisfatto. Osserva che la questione da lui sollevata non è di legalità, e perciò non è di competenza della sezione contenziosa del Consiglio di Stato, ma è di giustizia. Ed è perciò ch'egli ha rivolto le sue proteste al ministro, politicamente responsabile degli atti dell'Amministrazione delle ferrovie.

Non crede che alle sue specifiche censure sia sufficiente risposta l'affermazione fatta dal ministro, della sua piena fiducia nel direttore generale delle ferrovie.

Non è questo o quel provvedimento; è l'intero sistema seguito nelle promozioni, ch'egli crede ingiusto ed errato. Afferma la necessità di indagini accurate ed imparziali, affinchè non si diffonda nel personale il più giustificato malcontento (Benissimo).

MARESCALCHI afferma egli pure che ha inteso non già patrocinare interessi singoli, ma trattare una questione d'importanza generale, siccome quella che concerne i criteri e i metodi adottati dalla direzione generale delle ferrovie in materia di promozioni. Ripete che molte e gravi ingiustizie furono commesse. Invoca provvedimenti riparatori.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, osserva che i criteri ed i metodi adottati per le promozioni del personale ferroviario sono quelli stessi adottati per le altre amministrazioni dello Stato (Commenti).

Crede inopportuno discutere alla Camera del merito di determinate promozioni (Interruzioni dei deputati Rosadi e Marescalchi).

Spiega in qual modo alcuni funzionari abbiano potuto avere due aumenti di stipendio entro l'anno; ad ogni modo, non si tratterebbe mai di due promozioni di grado. Tuttavia, prende formale impegno di assumere le più diligenti informazioni e di accertare il modo come procedettero queste promozioni (Benissimo).

(Vengono rimandate le interpellanze dagli onorevoli Raccuini e De Andreis rivolte al presidente del Consiglio).

CASTELLINO svolge un'interpellanza al ministro dell'interno « sui provvedimenti che il Governo intenda prendere per assicurare prontamente nella città di Foggia il regolare funzionamento o l'epurazione della pubblica sicurezza ».

Nota che la cittadinanza non si sente più tranquilla nell'azione della pubblica sicurezza a Foggia, e accenna ad alcuni fatti per dimostrare come l'arbitrio sia a Foggia eretto a sistema. E perciò invoca dal ministro prontissimi provvedimenti.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde che il Governo riconosce la necessità di esaminare bene le condizioni della pubblica sicurezza a Foggia, e assicura che, appena sia terminata una inchiesta amministrativa già in corso, il ministro prenderà i necessari provvedimenti. (Approvazioni).

CASTELLINO prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato e si dichiara soddisfatto.

Presentazione di relazioni.

CAO-PINNA presenta le relazioni sulla proposta di legge per una tombola a favore di istituti di Cagliari e sul disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio dell'interno.

BERTOLINI presenta le relazioni sui disegni di legge per maggiori assegnazioni sui bilanci delle finanze e degli esteri.

ABIGNENTE presenta la relazione sul disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio del tesoro.

DI SANT'ONOFRIO presenta la relazione sul disegno di legge per la nomina di una Commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

GUERCI richiama l'attenzione del ministro intorno alla incompetenza di qualche funzionario proposto alla vigilanza sulle opere d'arte.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, osserva che il fatto cui si riferisce l'on. Guerci avvenne nel 1905 e quindi non rientra nella responsabilità dell'attuale ministro e della direzione generale delle Belle arti. In ogni modo assumerà informazioni più particolareggiate.

LUCIFERO ALFONSO richiama l'attenzione del ministro intorno al servizio degli scavi, osservando che in un paese come l'Italia, e soprattutto in una regione come il Mezzogiorno, nel cui sottosuolo si celano le memorie di tante civiltà, l'azione dello Stato non deve restringersi all'ostacolare le private iniziative.

Accenna, in via d'esempio, agli scavi che uno studioso aveva iniziati in quel Capo Colonna dove sorgeva il tempio di Era Lacinia (tempio di cui rimane una sola colonna destinata a prossima rovina) e che per ordine del Governo furono sospesi e proibiti.

Raccomanda perciò al ministro di non ostacolare le private iniziative per le escavazioni, e di provvedere affinchè gli scavi procedano razionalmente e sistematicamente.

BARNABEI si unisce in massima al desiderio e alle raccomandazioni dell'on. Lucifero.

Quanto però al fatto di Capo Colonna, spiega che avvenne ventidue anni or sono, e che il divieto alla prosecuzione degli scavi fu emanato perchè gli scavi medesimi erano stati iniziati senza il permesso delle autorità competenti.

Aggiunge che non crede decoroso permettere agli stranieri di sostituirsi, negli scavi, allo Stato.

LUCIFERO ALFONSO, insiste nel raccomandare che l'azione dello Stato negli scavi, ad esempio a Locri, a Cotrona, a Sibari e via dicendo, non sia puramente negativa.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che l'Amministrazione ha provveduto gli stanziamenti che occorrono per gli scavi, e che questi procederanno assiduamente e razionalmente, anche per effetto dell'istituzione dei nuovi uffici.

CICCARONE prega il ministro di tenere preparati gli stanziamenti per gli scavi degli Abruzzi.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, assicura che le somme stanziate per gli scavi negli Abruzzi, saranno interamente spese in quella regione.

SANTINI raccomanda al ministro di far proseguire un elenco, già iniziato, dei preziosi arazzi che si conservano in Italia.

ROSADI segnala le condizioni impossibili in cui è ridotto l'opificio delle pietre dure a Firenze.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, promette all'on. Santini che, nel futuro bilancio, si provvederà all'elenco degli arazzi. Terrà pure grande conto delle raccomandazioni dell'onorevole Rosadi.

FAELLI raccomanda al ministro di migliorare le misere condizioni del personale dipendente dagli Istituti e dalle Accademie di Belle arti.

ROSADI si unisce alle raccomandazioni dell'on. Faelli, aggiungendo quella di provvedere alle scuole di architettura.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, riconosce l'opportunità di una riforma nel senso indicato dagli onorevoli Faelli e Rosadi.

LUCIFERO ALFONSO ricorda di avere altre volte segnalate le condizioni di inferiorità in cui si trovavano, in fatto di scuole medie, le provincie meridionali continentali, dove le scuole stesse sono interamente a carico degli enti locali; e prega il ministro di prendere un provvedimento di giustizia.

Raccomanda altresì che sia presto approvato il disegno di legge per la regificazione di alcune scuole secondarie; e che Aquila e Catanzaro siano classificate agli effetti dei trasferimenti dei professori fra le sedi principali.

PINCHIA rileva alcuni inconvenienti derivanti a danno di benemeriti insegnanti, dall'applicazione delle due leggi per gli insegnanti secondari, e prega il ministro di ripararvi.

ANTOLISEI nota che, per effetto delle due leggi sopra ricordate, è accaduto che insegnanti bocciati nei concorsi si trovano in condizioni economiche migliori di loro colleghi vincitori dei concorsi medesimi.

RIZZA raccomanda al ministro di estendere a macchinisti, bidelli e inservienti delle scuole secondarie della Sicilia, il trattamento usato ai loro colleghi delle altre scuole del continente.

MORELLI-GUALTIEROTTI osserva, che, per effetto delle leggi sulle scuole secondarie, gli insegnanti delle prime tre classi di ginnasio hanno condizioni diverse da quelle delle altre due; e prega il ministro di toglier di mezzo questa ingiustizia.

ROSADI segnala la necessità di modificare le leggi per gli insegnanti secondari le quali hanno dato origine a tali incongruenze che non possono essere più a lungo tollerate.

MANNA domanda se insegnanti che si trovino, per punizione, in sedi meno importanti, possano essere trasferiti in sedi principali.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, promette all'on. Lucifero che terrà presenti le sue giuste raccomandazioni, e che presenterà un apposito disegno di legge per le scuole medie del Mezzogiorno. Intende rivedere l'elenco delle sedi principali.

Riconosce le imperfezioni delle leggi per gli insegnanti secondari, affermando però che pochissimi sono i reclami venuti contro la loro applicazione: onde non crederebbe ora opportuno proporre modificazioni alle leggi medesime, pure essendo disposto a considerare ogni caso con la maggiore equità, e anche a studiare una qualche riforma.

Terrà conto della raccomandazione dell'on. Rizza; ed esaminerà il quesito sollevato dall'on. Manna.

ANTOLISEI raccomanda al ministro di provvedere alla scuola normale di San Ginesio dove l'insegnamento procede senza alcuna regolarità.

PINCHIA nota l'importanza delle scuole normali come mezzi efficaci di educazione nazionale e di guerra all'analfabetismo, ed invita il ministro ad ostacolare, a quelli che non le frequentarono assiduamente, il diritto di conseguire la facoltà d'insegnare, e a ben determinare, con rigorosa tutela del diritto dello Stato, i criteri pel pareggiamento delle scuole ed a costituire scuole normali che formino maestri per le scuole rurali.

RAGGUINI domanda quale sia la sorte che il ministro riserva all'istituto normale femminile di Rieti, istituto pareggiato, finora mantenuto dal Comune, e che dovrà chiudersi se il Governo non gli concede un aumento di sussidio.

SOLIMBERGO richiama l'attenzione del ministro sulle condizioni della scuola normale di Udine dove non è assolutamente possibile l'insegnamento della fisica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ai vari oratori, dichiarando che assumerà informazioni e provvederà nel miglior modo possibile, tenendo conto delle raccomandazioni rivoltegli.

(Sono approvati i capitoli fino al 124).

Interrogazioni.

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se non creda di esortare le autorità di pubblica sicurezza del Veneto ad essere meno corrive nel rilasciare il *visto* per la emigrazione dei minorenni, il cui esodo doloroso è in continuo aumento.

« Ottavi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se intenda sollecitare dalla Camera la ratifica della Convenzione internazionale di Berna sulla protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli.

« Treves, Tasca, Turati e Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè assicuri la Camera, nella imminenza delle grandi manovre che dovranno svolgersi nell'alta Italia, di avere provveduto in modo che le esigenze straordinarie dei servizi militari non debbano turbare l'andamento dei servizi normali del movimento e del traffico delle ferrovie dello Stato.

« Lucca ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro della marina per sapere se è vero che furono mandate tre corazzate in occasione di una festa religiosa a Cotrone o per sapere da quali criteri tale atto fu ispirato.

« Treves, Turati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere: *a*) quando potrà funzionare l'Amministrazione definitiva del Consorzio obbligatorio per gli zolfi di Sicilia; *b*) se è vero che intenda rivenire sulle disposizioni contenute nel R. decreto 29 novembre 1906; *c*) se non creda utile di domandare all'estero degli abili agenti commerciali per spiegare ai consumatori l'ingranaggio del Consorzio e la sua solidità, a smentire le insinuazioni propalate da interessati sfruttatori dell'industria zolfifera, a danno del Consorzio medesimo.

« Libertini Gesualdo ».

La seduta termina alle 19.15.

DIARIO ESTERO

Ieri a Madrid, nel palazzo del Senato, vi fu, con il consueto cerimoniale, la solenne apertura del Parlamento spagnuolo, sorto con le ultime elezioni.

Intervennero le LL. MM. il Re e la Regina madre, che furono vivamente applauditi.

Il Re lesse il discorso del trono nel quale si felicita della nascita del principe Reale, la cui vita il Re e la Regina offrono sull'altare della patria.

Relativamente alla visita di Cartagena, il discorso dice testualmente così: « Mi è stato gratissimo ricevere nelle acque di Cartagena la visita ufficiale di S. M. il Re Edoardo e della sua augusta consorte la Regina Alessandra. Le manifestazioni della pubblica opinione in Spagna e in Inghilterra hanno dimostrato nuovamente in questa occasione quanto intimamente si penetrino della reciproca simpatia dei due popoli gli stretti legami stabiliti fra i due Stati ».

Il messaggio fa quindi voti che la cordialità che la Spagna vuol mantenere e che felicemente mantiene colle altre potenze duri sempre. Gli interessi comuni e assai importanti ristringono nel seno fecondo della pace la amicizia della Spagna coll'Inghilterra e con la Francia.

Riguardo alla Conferenza dell'Aja, il messaggio dice:

« L'iniziativa dell'imperatore di tutte le Russie, che nel 1899 riunì le potenze alla prima Conferenza della pace, le riunirà di nuovo all'Aja durante il mese di giugno prossimo, utilizzando la graziosa ospitalità del Governo della Regina dei Paesi Bassi.

« Per completare i risultati della prima Conferenza, la Spagna si recherà alla seconda col sincero desiderio di assecondarne la utilità e l'efficacia ».

Il messaggio annunzia infine la presentazione di varî progetti di legge, fra i quali quelli per la pronta ricostituzione delle forze navali.

* * *

Le lotte per il dualismo fra i due regni costituenti l'impero Austro-Ungarico, che parevano cessate con l'avvento della coalizione ungherese al potere, sembrano vicine a ridestarsi per il non riuscito accordo sul compromesso commerciale.

Lo stato di tensione è tale che il progetto di festeggiare a Budapest con la massima pompa il 40° anniversario dell'incoronazione dell'imperatore Francesco Giuseppe a Re d'Ungheria, ha dovuto smettersi. Tutto si ridurrà ad una funzione religiosa nella chiesa dell'incoronazione di San Mattia e ad una seduta solenne del Parlamento.

Il *Magyarorsag*, parlando del programma ufficiale delle feste del giubileo, dice ch'esso è modestissimo, ma conforme alla situazione politica interna, non scevra di possibili e prossime complicazioni.

I circoli politici sono difatti in apprensione per il ritardo che a Vienna si mette all'approvazione delle leggi per le cosiddette « garanzie costituzionali ». I radicali del partito dell'indipendenza accusano il conte Andrassy di non saper adottare un contegno decisivo in proposito ed affermano che la coalizione non ha il dovere di rispettare il patto concluso con la Corona, ove Vienna non lo rispetti a sua volta.

* * *

Le ultime notizie dalle Indie giunte ai giornali inglesi confermano che l'anniversario della grande rivoluzione del 1857 passò relativamente calmo.

In proposito il *Daily Telegraph* ha da Allahabad (Indie inglesi) il seguente dispaccio in data del 12:

« L'anniversario della rivolta di Meerut (1857), che ricorreva venerdì e per il quale si temeva che scoppiassero disordini, è invece trascorso tranquillamente senza dimostrazioni di sorta. E' d'altra parte estremamente difficile raccogliere informazioni sicure sulla vera situazione del Bengala orientale, poichè le autorità mantengono il massimo riserbo.

« Le poche notizie ufficiali riferiscono che i disordini sono stati soffocati con l'arresto di molti tra i dimostranti. In ogni modo tutte le notizie telegrafate in Europa devono essere accolte con riserva. Certo è che gli elementi peggiori del paese si sono abbandonati all'anarchia e spiegano una grande attività criminosa. Nei distretti in preda all'agitazione sono state concentrate molte truppe: a Seraigungi e in un'altra località gli indù sono molto allarmati, e minacciano di unirsi ai tumultuanti. Pare che questo allarme sia provocato da persone interessate, per scopi politici; fino ad ora gli agitatori indù e gli studenti sono stati i più infervorati apostoli della rivolta.

« L'ordinanza ufficiale che proibisce di tenere comizî pubblici sarà probabilmente estesa a tutti i distretti, anche a quelli in cui non si è ancora propagata l'agitazione.

« Ierisera si riunì a Coimbatore un grande comizio che votò una solenne protesta contro gli arresti e le deportazioni di sudditi britannici senza previo processo. La situazione pare intanto che vada migliorando sensibilmente e che le idee sediziose perdano terreno ».

* * *

L'accordo franco-giapponese ha fatto nascere delle voci sopra una possibile quadruplice alleanza fra la Francia, la Russia, l'Inghilterra ed il Giappone. Queste voci sono basate sulle alleanze già esistenti fra la Francia e la Russia da una parte, l'Inghilterra ed il Giappone dall'altra, tratto d'unione l'*entente* fra la Francia e l'Inghilterra.

Occupandosi di tali notizie la *Russkia Viedomosti*, per solito bene informata, scrive che nei circoli diplomatici di Pietroburgo si afferma che il ministro degli esteri Isvolski visiterà nel giugno parecchie capitali dell'Europa occidentale.

Il *Russkoie Slovo* reca poi che il Ministero russo degli esteri è lieto della convenzione franco-giapponese, che è conforme ai desiderî della diplomazia russa.

Il conte Witte sarebbe stato incaricato di missioni speciali all'estero; l'una per la stipulazione di un accordo tra la Russia, l'Inghilterra, la Francia e il Giappone; un'altra sarebbe di natura finanziaria. Si crede che il conte Witte, ottenendo pieno successo nelle due missioni, ritornerebbe al potere.

* * *

Si telegrafa da Washington:

« L'ambasciatore del Messico autorizza a dichiarare che il conflitto fra il Messico ed il Guatemala fu appianato in modo soddisfacente, ma ricusa di dare particolari.

« Dal Messico telegrafano poi che il Messico rinunzia a chiedere l'estradizione del generale Lima e che le relazioni diplomatiche fra i due Stati non sono rotte. Il ministro del Guatemala, che sarà trasferito al San Salvador, rimetterà al console la gerenza degli affari del Guatemala al Messico. Il Messico non darà i suoi passaporti al ministro affine di non umiliare il Guatemala ed esprimerà il suo risentimento per l'attitudine assunta dal presidente Cabrera ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi assistette ieri, a Norfolk, alle regate internazionali e nella sera offrì a bordo della R. nave *Varese*, della quale l'Augusto Principe ha il comando, un pranzo cui fece seguito un ballo che si protrasse fino a tarda ora.

S. M. il Re del Siam, coi figli, acclamato dalla popolazione, è partito stamane alle ore 10.15 da San Remo per Torino. Dopo aver visitato le principali città dell'alta Italia si recherà a Baden-Baden.

S. M. ha fatto rimettere dal suo aiutante di campo L. 1000 al sottoprefetto di San Remo, cav. Bodo, da distribuirsi ai poveri della città.

In Campidoglio. — I consiglieri intervenuti non trovandosi in numero legale, ieri sera non ebbe altrimenti luogo l'indetta adunanza comunale.

Le proposte passano così in seconda convocazione per la seduta di venerdì prossimo.

La chiusura della Mostra del riformatorio di San Michele. — Ieri mattina, all'Acquario, si chiuse la Mostra del riformatorio di San Michele, che riuscì così interessante non soltanto pei lavori esposti, ma quanto e più per la dimostrazione avutasi di ciò che di eccellente dà oggi il nuovo indirizzo didattico dell'istituto, lontano oramai dal sistema carcerario che era l'unico adottato pei corrigendi.

Il benemerito comm. A. Doria, direttore generale delle carceri, fece, insieme al direttore del riformatorio, cav. Ricchi, il giro della Mostra; dopo di che gli alunni dei vari mestieri, divisi in squadre, cantarono cori speciali a seconda delle singole categorie.

Quindi l'alunno Guglielmo Rondi, distintosi su tutti i colleghi per lavoro, studio e condotta e che è stato fregiato della medaglia d'argento, lesse un commovente discorso nel quale ringraziò, anche a nome dei colleghi, il direttore generale, il direttore e gli istitutori tutti che li avviano coi loro metodi paterni sulla via del lavoro, dell'onestà e del bene.

Il direttore cav. Ricchi lesse un telegramma di S. E. il sottosegretario di Stato per l'interno, on. Facta, di vivo compiacimento per i risultati ottenuti dal riformatorio e bene augurante per l'avvenire di esso.

Il comm. Doria, dopo aver baciato il rappresentante degli alunni, con brevi e commosse parole, fece paterne esortazioni ai giovinetti rivolgendo una parola di lode al direttore, agli istitutori e ai maestri tutti e ripromettendosi che i progressi del riformatorio non faranno che accentuarsi sempre più negli anni avvenire.

Gli alunni preceduti da musica e bandiera si sono avviati da u'timo, al suono di allegre marcie, per una passeggiata fuori di porta San Giovanni, ove era stata approntata, per essi, una buona refezione in una trattoria campestre.

Congresso internazionale di agricoltura. — Il VII Congresso internazionale d'agricoltura, tenutosi a Roma nel 1903, proclamava Vienna sede della successiva riunione. Infatti, dal 21 al 25 avranno luogo all'Università di Vienna le adunanze del nuovo Congresso, che fa seguito a quelli dell'Aja, 1891, Bruxelles, 1895, Budapest, 1896, Losanna, 1898, Parigi, 1900, e di Roma, 1903.

Della Commissione organizzatrice sono, tra altri, presidenti d'onore gli onorevoli G. Baccelli e marchese R. Cappelli.

Il Congresso comprenderà undici sezioni, e cioè:

1. Economia rurale (Sindacati, credito personale ed ipotecario, statistiche agrarie, vie di comunicazione e commerci nei loro rapporti con l'agricoltura ed i boschi; prezzi dei prodotti agricoli o forestali; igiene rurale; assicurazioni agrarie).
2. Insegnamento agricolo e forestale; coltura delle terre acquitrinose.
3. Lavori, coltivazione delle piante; macchine agricole. Esperienze.
4. Allevamento; questioni veterinarie (bestiame, pascoli alpini, allevamento del cavallo, bestiame da cortile, avicoltura, apicoltura e bachicoltura, caseificio).
5. Miglioramenti agrari e forestali (irrigazione e prosciugamento del suolo, regime delle acque, mezzi di difesa contro i torrenti e le valanghe).
6. Industrie agrarie e forestali; industria dello zucchero, dell'alcool, della fecola, dell'olio, della birra e del malto.
7. Protezione delle piante e degli alberi fruttiferi e forestali (malattie delle piante, parassiti e mezzi per combatterli, protezione degli insettivori e degli animali utili).
8. Economia forestale; selvicoltura.
9. Piscicoltura e pesca.
10. Viticoltura ed enologia.
11. Alberi da frutta, orticoltura, utilizzazione industriale delle frutta e dei legumi.

Molti italiani prenderanno parte ai lavori del Congresso.

Comizio dei veterani 1848-1870. — I veterani che desiderano di prendere parte al banchetto che avrà luogo il 2 giugno, festa dello Statuto, sono invitati a far pervenire la loro adesione non più tardi del 20 corr. alla sede del Comizio, in via della Minerva (Archetto n. 20).

La quota è stata fissata in L. 4.

Fenomeni vulcanici. — Ieri a San Remo, dopo una pioggia prolungata, la popolazione sorpresa ha assistito allo strano fenomeno della pioggia di zolfo. Questa durò poco tempo, lasciando nelle strade uno strato di zolfo.

Credesi che il vento abbia trasportato dallo Stromboli, che è in eruzione, qualche colonna di polviscolo zolforoso.

I marinai italiani all'estero. — Ieri a Norfolk vi furono le regate internazionali a cui presero parte gli equipaggi delle navi italiane, austriache, americane e giapponesi.

I marinai della nave *Varese* ottennero una splendida vittoria. Gli equipaggi italiani furono ammirati sopra tutti gli altri esteri pel brillante portamento.

Oltre la vittoria riportata nella gara dei *cutters*, i marinai italiani hanno vinto altre due gare su tre e cioè quelli della *Varese* la gara pel giro di tre miglia e quelli dell'*Etruria* la gara dei *service-cutters* di tre miglia.

Treni sussidiari fra Roma e Firenze. — La direzione generale delle ferrovie dello Stato ci comunica:

« Dal giorno 16 maggio verranno soppressi i treni direttissimi sussidiari 505-*S* e 508-*S* fra Roma e Firenze, attivati con l'avviso del 20 marzo 1907, in partenza rispettivamente da Roma alle 8.40 e da Firenze alle 15.35 ».

Nelle riviste. — Il numero 19 dell'*Illustrazione italiana* è ricco di incisioni e disegni riproducenti i fatti salienti del giorno. Interessanti articoli illustrano i disegni e narrano delle attualità, fra cui notevole quella sulle scoperte archeologiche ad Ostia, di E. Mancini.

Marina militare. — Le RR. navi *Archimede* e *Curtatone* giunsero ieri l'altro la prima a Burgos e la seconda a Salonicco

Marina mercantile. — Il giorno 9 il postale *Florida* del Ll. It. partì da New-York per Napoli. Il giorno 11 il postale *Indiana* dello stesso Ll. It. giunse a New-York, il postale *Mendoza* anche del Ll. It. passò da Gibilterra diretto al Brasile ed il piroscafo *Bologna* della S. I. partì da Buenos-Aires per Santos. Ieri l'altro i piroscafi della N. G. I. *Enna* ed *Ischia* partirono il primo da Suez per Alessandria ed il secondo da Hong-Kong per Singapore e Bombay.

ESTERO.

Una nuova comunicazione Londra-Giappone. — L'« International Sleeping Car Company » ha istituito un servizio celere settimanale da Londra al Giappone attraverso il nord dell'Europa o la Siberia.

I treni partiranno da Londra ogni domenica mattina alle ore 9 e raggiungeranno Mosca il mercoledì, Irkutsk la sera del martedì successivo e Vladivostock il lunedì susseguente, cioè in meno di sedici giorni.

Da Vladivostock un servizio di piroscafi porterà i viaggiatori in una sola giornata ai principali porti del Giappone.

La Compagnia spera di poter abbreviare questo tragitto man mano che procedono i lavori di raddoppio del binario attraverso la Siberia.

I treni usati in tale servizio sono di grande lusso.

Il biglietto da Londra a Nagasaki costa L. 1125 in 1ª classe e L. 800 in 2ª.

Finora la comunicazione più rapida fra l'Inghilterra ed il Giappone era per la via del Canadà e richiedeva 24 giorni di viaggio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NEW-YORK, 13. — Un telegramma da Messico annunzia che un incendio è scoppiato nelle miniere di rame di Tenere, presso Delardena.

Centosette minatori sono rimasti sepolti; diciassette sono sfuggiti al disastro.

Il fuoco continua. Venticinque cadaveri sono stati finora ritirati dalle miniere.

BERLINO, 13. — *Reichstag*. — Si approva definitivamente la Convenzione commerciale cogli Stati-Uniti.

LONDRA, 13. — Un dispaccio da Tokio al *Times* seg la che sono state colà accolte con grande soddisfazione le notizie dell'accoglienza ricevuta dal principe Fushimi in Inghilterra e della conclusione dell'accordo franco-giapponese.

PARIGI, 13. — *Camera dei deputati*. — Si riprende la discussione delle interpellanze sulla politica generale del Gabinetto.

Il ministro Briand, rispondendo agli interpellanti, rivendica la responsabilità dei suoi atti, aggiungendo che i suoi colleghi sono solidali con lui e domandando di essere giudicato non dai suoi discorsi ma dagli atti.

Rivolgendosi a Jaurès, Brian dice: « Voi sapete bene che non fui mai eccitatore degli operi e mi sforzai sempre a calmarli. Io assunsi il potere per i consigli di Jaurès. Oggi i socialisti non ammettono più che vi siano riformatori nel Governo, poichè ciò li isola nel paese ». (Applausi sulla maggior parte dei banchi).

Briand dice che Jaurès avrebbe dovuto dire ad Hervé: « Non potete essere dei nostri, perchè siete fra i peggiori reazionari! (Applausi prolungati). La Confederazione del lavoro che è nelle mani degli anarchici non rappresenta i sindacati operai ».

Briand, toccando quindi la questione dei sindacati, dimostra che gli operai non hanno interesse a sindacarsi con i funzionari. Gli istitutori sindacalisti sono appena ottocento su 118,000.

Infine, parlando dell'affare Nègre, Briand dice che il Governo non poteva altrimenti agire senza venir meno al suo dovere.

Tutte le Sinistre fanno un'ovazione al ministro Briand.

La seduta è sospesa.

Alla ripresa della seduta Briand prosegue il suo discorso; dice che la Confederazione generale del lavoro, appoggiando e spingendo all'odio i funzionari, provocherebbe confusione e disordini senza vantaggio per gli operai e pei funzionari (Applausi su tutti i banchi di Sinistra). Il Governo rifiuta categoricamente di autorizzare gli istitutori a sindacarsi; esso non si limiterà indubbiamente alla revoca di Nègre, nè lascierà che si formino associazioni, che parlerebbero al paese al disopra della testa dei ministri. Il manifesto degli istitutori gridava: *Abbasso lo Stato!* e serviva di punto di partenza a una serie di insubordinazioni e di ribellioni. Il Governo non poteva tenere conto per ciò che riguarda Nègre del parere del Consiglio dell'istruzione che agiva come consiglio di disciplina.

Briand dice che alla adesione di Nègre alla Confederazione generale del lavoro seguì la revoca. Se la maggioranza rifiuta di procedere contro i responsabili, noi rifiuteremo di rimanere al potere (Applausi da tutte le Sinistre).

Occorrono ordine e disciplina per vincere l'anarchia. Noi domandiamo alla maggioranza repubblicana di approvare il Governo che vuole vivificare i Sindacati operai.

Briand conclude: Noi eviteremo così la reazione (Applausi da tutte le Sinistre e al Centro).

La discussione generale è chiusa.

L'ordine del giorno più importante, che è quello della delegazione delle Sinistre non essendo ancora presentato, il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è indi tolta.

PARIGI, 13. — I ministri hanno tenuto consiglio di Gabinetto prima della seduta della Camera e durante la sospensione della seduta per esaminare l'ordine del giorno che presenterà la delegazione delle Sinistre.

La delegazione sarebbe convocata nuovamente domani per apportarvi modificazioni.

VIENNA, 13. — Il ministro degli affari esteri, barone di Aehrenthal, ha ricevuto il presidente del Consiglio serbo, Pasic.

Secondo la *Politische Correspondenz* il colloquio dei due ministri è stato cordialissimo e si è svolto principalmente sui negoziati pel trattato di commercio austro-serbo. I due ministri avrebbero manifestato il loro desiderio di giungere al più presto possibile alla conclusione dei negoziati.

LONDRA, 13. — *Camera dei Comuni*. — Parlando degli avvenimenti dell'India il ministro delle Indie, Morley, citando gli articoli della legge, discute gli arresti fatti nelle Indie per ragione di Stato. Trova essere legale per prevenire disordini, mettere in prigione persone contro le quali, non vi sono elementi sufficienti per intentare una azione giudiziaria e infine persone la cui libertà può per una ragione o per l'altra non essere desiderabile. Il numero dei sudditi inglesi detenuti per ragioni di Stato è ristrettissimo.

Tutto ciò che può chiedersi al Governo è di essere indulgente verso i prigionieri politici per quanto lo permetta la sicurezza pubblica. Ma un potere esecutivo commetterebbe una sciocchezza se si arrischiasse a tradurre tutti i detenuti di questa categoria sui banchi degli accusati.

Morley rispondendo a Balfour, dice che tutte le misure sono state prese nell'India per mantenervi l'ordine pubblico. Si procede contro quei giornali, le cui idee sono di natura sediziosa e che tendono a seminare nell'esercito malcontento contro il Governo. Gli eccitatori *indous* vogliono spingere i musulmani al boicottaggio delle merci inglesi. Ne risulta una grande effervescenza nelle Indie e nel Bengala orientale. Morley non crede sinceramente che sia desiderabile sollevare dinanzi alla Camera una discussione circa le misure eccezionali che privano i sudditi inglesi dei loro diritti civili e delle loro libertà. Bisogna che gli agitatori dell'India non possano dire che la Camera non è unanime. Il momento di tale discussione non è ancora giunto.

PIETROBURGO, 13. — *Duma dell'impero*. — Si riprendono i lavori interrotti per le vacanze pasquali.

L'aula è spopolata. Molti deputati sono assenti, fra cui parecchi socialisti.

Il presidente annunzia la presentazione di numerosi progetti fra cui quello del ministro delle finanze chiedente i crediti per le indennità da pagarsi al Giappone ammontanti a circa 46 milioni di rubli per le spese di mantenimento dei prigionieri di guerra.

Si discute quindi la interpellanza di Maklakoff sull'ordine illegale del governatore generale di Mosca, Herchelman, che ha annullato la sentenza della Corte marziale di campagna che condannava ai lavori forzati gli assassini di un agente di polizia e ha nominato invece un'altra Corte marziale che ha condannato alla pena di morte quattro persone per lo stesso fatto. L'interpellante afferma che le circolari del presidente del Consiglio e la legge sulle Corti marziali impediscono formalmente l'annullamento di sentenze delle Corti marziali di campagna: perciò l'atto del governatore di Mosca è illegale e costituisce un abuso di potere.

Il ministro della guerra dà spiegazioni e dice che la Corte marziale di campagna non era stata nominata fin da principio in conformità delle disposizioni della legge poichè i nomi dei giudici non erano stati pubblicati e quindi non poteva emettere sentenze illegali.

Inoltre la sentenza della prima Corte marziale costituiva una violazione delle regole della Corte criminale perchè non conteneva la risposta al quesito se gli imputati erano colpevoli. Fu questo motivo che indusse il governatore a nominare un altro tribunale e ad affidargli l'esame del caso.

Il ministro della guerra soggiunge che il Governo ha approvato questa decisione perchè è convinto che il governatore l' ha presa non per far giustiziare gli assassini come si potrebbe sospettare, ma unicamente per la illegalità della sentenza della prima Corte marziale.

Maklakoff replica pronunziando un discorso accolto da applausi prolungati da tutti i banchi della Duma.

Si respinge a grande maggioranza una mozione che dichiara non soddisfacenti le spiegazioni del Governo.

Si approva indi all'unanimità, meno otto voti, un ordine del giorno di Hessen, cadetto, che constata l'illegalità della misura presa dal governatore di Mosca.

Si respinge poscia una proposta che tende a mettere all'ordine del giorno per la seduta di domani una mozione che deplora i reati politici.

NEW-YORK, 14. — Un telegramma dal Messico dice che si crede che novanta minatori abbiano trovato la morte nell'incendio scoppiato nella miniera Tenere, presso Delardena, il 10 corrente.

Quaranta cadaveri sono stati estratti dai pozzi carbonizzati.

L'incendio continua.

LONDRA, 14. — Il *Daily Mail* ha da Teheran: Sono segnalati gravi disordini. Quaranta persone sono state uccise a Chiras.

Un fratello dello Scià, che è governatore del Luristan, si è ribellato.

MADRID, 14. — Notizie da Melilla ricevute al Ministero degli affari esteri confermano che l'11 corrente i Kabili Kabdanas, appoggiati dalle truppe imperiali, hanno attaccato le truppe del pretendente ad Arkeman.

Dopo uno scambio di fucilate durato due ore, gli insorti sono fuggiti verso Zekuan. Le truppe imperiali li inseguono.

VIENNA, 14. — Oggi in tutta la Monarchia avranno luogo, per la prima volta col suffragio universale, le elezioni per il Reichsrath.

Si debbono eleggere 516 deputati. Oggi si faranno 439 elezioni; le altre, di cui 70 per la Galizia e 7 per la Dalmazia, si faranno nei prossimi giorni.

Ovunque l'animazione è vivissima; tuttavia Vienna presenta un aspetto assolutamente normale.

Finora non è segnalato alcun incidente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 13 maggio 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	**0°**
L'altezza della stazione è di metri	**50.60.**
Barometro a mezzodì..................	**760.29.**
Umidità relativa a mezzodì............	**40.**
Vento a mezzodì.......................	**SW.**
Stato del cielo a mezzodì..............	**poco nuvoloso.**
Termometro centigrado...............	**massimo 26.5.** **minimo 14.2.**
Pioggia in 24 ore.....................	**—**

13 maggio 1907.

In Europa: pressione massima di 766 in Transilvania, minima di 733 su Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno ad 1 mm. al nord-ovest, salito di 1 a 2 mm. altrove; temperatura irregolarmente variata; pochi temporali sparsi.

Barometro: quasi livellato intorno a 764.

Probabilità: venti deboli in prevalenza meridionali; cielo vario sull'Italia superiore e Sardegna con qualche pioggie e temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 maggio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			nelle 25 ore Massima	Minima
Porto Maurizio ...	coperto	calmo	21 2	15 2
Genova...........	3/4 coperto	calmo	24 8	16 9
Spezia............	1/4 coperto	calmo	25 4	14 4
Cuneo.............	3/4 coperto	—	23 7	14 8
Torino............	sereno	—	24 0	14 0
Alessandria.......	3/4 coperto	—	27 0	14 4
Novara............	3/4 coperto	—	28 8	15 4
Domodossola.......	coperto	—	27 6	13 2
Pavia.............	1/2 coperto	—	29 2	11 4
Milano............	1/2 coperto	—	30 4	17 0
Como	1/4 coperto	—	28 7	17 0
Sondrio...........	1/4 coperto	—	25 2	12 7
Bergamo...........	sereno	—	26 0	17 5
Brescia...........	1/4 coperto	—	29 0	16 0
Cremona	1/2 coperto	—	30 2	15 3
Mantova..........	sereno	—	27 4	16 0
Verona............	1/2 coperto	—	28 6	16 1
Belluno...........	1/4 coperto	—	25 3	11 8
Udine.............	sereno	—	28 1	15 6
Treviso...........	1/4 coperto	—	30 0	16 4
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 0	17 2
Padova	nebbioso	—	27 4	14 8
Rovigo............	coperto	—	29 0	16 5
Piacenza	1/4 coperto	—	27 1	14 2
Parma	1/4 coperto	—	27 9	16 0
Reggio Emilia....	1/4 coperto	—	26 0	17 2
Modena	1/2 coperto	—	26 5	16 4
Ferrara	1/2 coperto	—	25 8	16 8
Bologna	sereno	—	25 2	18 8
Ravenna	sereno	—	24 8	14 2
Forlì	1/4 coperto	—	27 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	24 0	14 0
Ancona	nebbioso	calmo	24 0	18 0
Urbino............	1/2 coperto	—	23 0	16 0
Macerata..........	1/2 coperto	—	26 5	18 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	26 5	16 8
Perugia...........	1/4 coperto	—	27 4	15 0
Camerino	3/4 coperto	—	24 0	15 5
Lucca	1/2 coperto	—	27 1	12 2
Pisa	1/4 coperto	—	27 3	10 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	24 5	13 5
Firenze	sereno	—	29 8	12 0
Arezzo............	sereno	—	29 4	13 0
Siena	1/4 coperto	—	28 0	15 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma..............	1/2 coperto	—	28 3	14 2
Teramo	sereno	—	27 8	17 5
Chieti	sereno	—	23 4	16 0
Aquila	3/4 coperto	—	23 1	11 7
Agnone	sereno	—	23 7	14 1
Foggia	sereno	—	28 0	13 9
Bari	sereno	calmo	22 0	13 4
Lecce	sereno	—	25 3	14 8
Caserta...........	1/4 coperto	—	28 6	15 0
Napoli	sereno	calmo	24 8	17 1
Benevento.........	sereno	—	30 0	10 8
Avellino..........	sereno	—	22 2	7 5
Caggiano..........	sereno	—	23 2	14 7
Potenza	sereno	—	21 0	11 3
Cosenza...........	—	—	—	—
Tiriolo...........	sereno	—	23 0	12 2
Reggio Calabria..	sereno	calmo	20 6	17 0
Trapani...........	sereno	calmo	19 6	14 3
Palermo...........	sereno	calmo	24 6	12 0
Porto Empedocle..	sereno	calmo	22 0	18 0
Caltanissetta.....	sereno	—	25 0	15 7
Messina...........	sereno	legg. mosso	25 7	16 0
Catania	1/2 coperto	calmo	25 5	15 8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	24 8	13 2
Cagliari	coperto	legg. mosso	25 4	15 0
Sassari	coperto	—	29 0	15 0

Direttore: G. B. Ballesio. **Tipografia delle Mantellate.** Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*